

PARCO REGIONALE SPINA VERDE

Piano Territoriale di Coordinamento
Norme Tecniche di Attuazione

Indice

| | |
|--|-----------|
| DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| A. AMBITO, FINALITÀ | 3 |
| B. EFFICACIA DEL PIANO | 3 |
| C. ELABORATI DEL PTC | 4 |
| D. RELAZIONI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE | 4 |
| E. MODALITÀ DI ATTUAZIONE | 5 |
| GLOSSARIO | 6 |
| Art. 00: Principi generali | 7 |
| TITOLO I: sistema paesistico-naturale | 8 |
| Art. 1: Ambiti di interesse ecologico | 8 |
| Art. 2: Varchi ecologici | 9 |
| Art. 3: Ambiti forestali | 10 |
| Art. 4: Ambito agricoli produttivi | 11 |
| Art. 5: Ambito di valorizzazione e ricomposizione paesaggistica | 16 |
| Art. 6 Ambiti di villa con parco | 18 |
| Art. 7 Ambiti urbanizzati | 21 |
| Art. 8. Edifici isolati | 24 |
| Art. 9 Ambiti di servizi pubblici | 26 |
| TITOLO II: fruizione ecoturistica e culturale | 29 |
| Art. 10 Emergenze storico-culturali | 29 |
| Art. 11 Ambiti archeologici | 30 |
| Art. 12 Ambiti per la ricettività ecoturistica | 35 |
| Art. 13 Ambiti strategici per lo sviluppo del Parco e conservazione della Biodiversità | 37 |
| Art. 14 Spazi Attrezzati | 39 |
| TITOLO III: norme per l'intero territorio del Parco | 41 |
| Art. 15 Tutela Geologica e idrogeologica | 41 |
| Art. 16 Tutela faunistica | 43 |
| Art. 17 Tutela antincendio | 44 |
| Art. 18 Servizi a rete | 44 |
| Art. 19 Impianti di telecomunicazione | 45 |
| Art. 20 Strade e percorsi | 46 |
| Art. 21 Impianti FER | 46 |
| Art. 21bis Misure di mitigazione degli impatti | 46 |
| TITOLO IV - DISCIPLINA DI PARCO NATURALE | 51 |
| Art. 22 Parco Naturale | 51 |

DISPOSIZIONI GENERALI

A. AMBITO, FINALITÀ

- 1.1. Il Parco regionale Spina Verde di Como, istituito con L.R. 4 marzo 1993, n. 10 (Istituzione del Parco regionale di cintura metropolitana Parco Spina Verde di Como), ai sensi della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi, dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), è classificato «Parco forestale» dalla L.R. 8 novembre 1996, n. 32 (Integrazioni e modifiche alla L.R. 30 novembre 1983, n. 86 Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale e regimetransitorio per l'esercizio dell'attività venatoria).
- 1.2. Il Parco comprende porzioni del territorio dei Comuni di Como, San Fermo della Battaglia, e Colverde, in provincia di Como e confina con la Confederazione Elvetica. La valenza transfrontaliera del parco, nell'ambito dell'area insubrica, comasco-ticinese, favorisce la promozione e l'incentivazione di forme di collaborazione con la Confederazione Elvetica per la gestione coordinata del territorio e per la promozione turistica culturale.
- 1.3. Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) costituisce lo strumento di gestione e governo del Parco Regionale Spina Verde. Il perimetro del Parco Regionale è individuato negli elaborati cartografici; entro tale perimetro valgono le determinazioni delle presenti norme.
- 1.4. Il PTC disciplina anche il territorio avente le caratteristiche di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e all'art. 1 della L.R. 86/83, come modificata dalla legge regionale 8 novembre 1996 n. 32, classificato come Parco Naturale Spina Verde ai sensi della L.R. 16/2007 e della L.R. 86/83. Il PTC individua il perimetro del Parco Naturale negli elaborati cartografici. Entro tale perimetro valgono le determinazioni di cui alle presenti norme, ed in particolare le determinazioni di cui al titolo IV.
- 1.5. La Zona di Conservazione Speciale (ZCS), IT2020011 "Spina Verde", coincide con il perimetro di Parco Naturale. I rapporti tra le attività permesse e la ZSC sono definiti nelle presenti norme.
- 1.6. Il presente piano dispone, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della L.R. 86/1983, lievi modifiche ed integrazioni al perimetro di cui alla legge istitutiva del Parco, L.R. n. 10/1993, necessarie per maggior coerenza con lo stato dei luoghi.

B. EFFICACIA DEL PIANO

- 1.1. Il PTC, per le aree ricomprese nel Parco Regionale, ha effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con i contenuti paesistici del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como, attua gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale (PTR) e si configura quale atto paesaggistico di maggiore definizione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), del quale ne recepisce i contenuti ai sensi dell'art. 33 delle NTA del PPR.
- 1.2. Il PTC, per le aree ricomprese nel Parco Naturale, assume effetti di Piano Territoriale Regionale nonché valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi degli artt. 17 e 19 bis della L.R. 86/83 ed ai sensi dell'art. 25 della L. 394/1991.
- 1.3. Ai sensi dell'art. 18 della LR 86/83, le previsioni urbanistiche del PTC sono immediatamente vincolanti

per chiunque e sono recepite di diritto nei Piani di Governo del territorio (PGT) dei Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

- 1.4. Il PTC per la tutela naturalistico-ambientale, elaborato con riferimento all'intero territorio dei comuni interessati, detta norme anche per le aree esterne al perimetro del parco dei Comuni facenti parte del Parco; tali norme, definite al punto D comma 1.5 delle presenti norme, hanno un carattere di indirizzo per i PGT, ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.R. 86/83.
- 1.5. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 12/05, per i piani, i programmi, i regolamenti attuativi e le relative varianti del presente piano si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 152/06 Parte Seconda, concernente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

C. ELABORATI DEL PTC

1.1. Il PTC si compone dei seguenti elaborati che ne contengono le relative determinazioni:

- a) TAVOLE DI PIANO:
 - 01. Articolazione del territorio del Parco (1:10.000).
 - 02. Vincoli derivanti dal d.lgs. 42/2004 e dal PPR (1:10.000).
 - 03 Inquadramento territoriale: reti ecologiche e Rete natura 2000 (1: 20.000).
- b) NORME tecniche di attuazione.
- c) Rapporto Ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza.

1.2. I seguenti elaborati assumono valore giustificativo e illustrativo delle scelte contenute negli elaborati di cui al precedente comma 1.1:

- a) Relazione, contenente il Quadro Strategico di riferimento e giustificativo delle scelte operate e relativi allegati.
- b) Tavole di aggiornamento della componente geologica e schede di rilievo.

D. RELAZIONI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

- 1.1. I rapporti fra il P.T.C. e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) sono regolati dall'art. 15, comma 7 e dall'art. 18, comma 3 della L.R. 12/05 (Legge per il governo del territorio).
- 1.2. Le previsioni del PTC, ai sensi del comma 4 dell'art. 18 della L.R. 86/1983, sono recepite di diritto nei Piani di Governo del territorio dei Comuni che fanno parte del Parco e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.
- 1.3. Gli strumenti urbanistici comunali e le loro varianti sono sottoposti al parere obbligatorio del Parco ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.R. 86/83.
- 1.4. Gli interventi edificatori e/o connessi alla realizzazione di infrastrutture, consentiti dal PTC, dovranno essere assoggettati alle prescrizioni delle specifiche classi di fattibilità geologica rilevabili nello studio geologico di supporto alla pianificazione comunale in cui l'intervento ricade.
- 1.5. Il PTC indica i seguenti criteri e indirizzi per le aree esterne limitrofe al perimetro del Parco:
 - a) dovranno essere tutelate e salvaguardate le superfici a bosco, sia a ceduo che ad alto fusto;
 - b) dovranno essere sottoposte a specifica salvaguardia le aree verdi e gli elementi vegetali di rilevanza ambientale;
 - c) dovranno essere tutelati i corsi d'acqua, anche con portata irregolare, e le relative sponde, nonché i fontanili attivi;
 - d) dovranno essere altresì definiti i parcheggi perimetrali, la viabilità di penetrazione al parco e gli accessi al parco stesso, in coerenza con le previsioni del presente piano e dei suoi strumenti attuativi; i nuovi insediamenti produttivi dovranno essere collocati a congrua distanza dai confini del parco non inferiore a 50,00 metri, al fine di non interferire con la percezione paesistica oltre che con la tutela ambientale dello stesso;

- e) le scelte di pianificazione comunale dovranno perseguire l'obiettivo del minor consumo delle risorse naturali e territoriali, nonché la compatibilità dei nuovi insediamenti nelle aree adiacenti al parco con le previsioni del P.T.C., per le aree all'interno dello stesso;
 - f) le aree adiacenti all'ambito di interesse archeologico, ancorché esterne al parco, sono considerate aree a rischio archeologico; in esse va posta particolare attenzione nelle trasformazioni d'uso del territorio, nella realizzazione di scavi, sbancamenti e movimenti terra, con segnalazione preventiva all'autorità competente.
- 1.6. Tra le aree esterne al parco, sono considerate aree strategiche, in quanto legate allo stesso storicamente, gli ambiti degli insediamenti religiosi situati lungo l'antica via Regina, in comune di Como, quali: S. Carpofo e pertinenze, S. Abbondio, S.S. Cosma e Damiano. Sono altresì considerati strategici gli ambiti legati a villa Giovio e la zona umida della Valbasca.

E. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

- 1.1. Il PTC si attua attraverso l'applicazione delle sue determinazioni, contenute negli elaborati normativi e cartografici. Alla sua attuazione concorrono tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel Parco.
- 1.2. Sono strumenti di attuazione del PTC, per quei temi che richiedono maggiori specificazioni operative e/o devono essere approfonditi i Regolamenti di cui all'art. 20 della L.R. 86/83 e s.m.i.. I Regolamenti sono strumenti gestionali che disciplinano le attività consentite entro il territorio del parco e determinano la localizzazione e graduazione dei divieti.
- 1.3. Ove gli interventi esecutivi, previsti dall'ente gestore o dagli enti consorziati, riguardanti opere di pubblica utilità, comportino l'espropriazione o l'occupazione temporanea di beni di proprietà privata, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse, ai sensi di legge.
- 1.4. Le opere pubbliche e/o gli interventi infrastrutturali a rete non altrimenti localizzabili possono essere realizzate in deroga al regime proprio del parco, secondo le modalità stabilite dall'articolo 18 comma 6 ter della L.R. 86 del 30 novembre 1983.
- 1.5. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 86/1983, l'ente gestore può acquisire in proprietà pubblica aree di proprietà privata, esclusivamente finalizzate ad un uso pubblico coerente con le finalità di cui all'art. 180 della L.R. 16/2007 e dello Statuto del parco.

GLOSSARIO

- 1.1. Fondo: mappale o insieme di mappali che fanno riferimento all'istanza presentata.
- 1.2. Volume: il volume edilizio e i parametri edilizio-urbanistici ad esso collegati, è calcolato come da disposizioni attuative dei singoli Piani del Governo del Territorio.
- 1.3. Destinazioni d'uso: il rapporto tra le destinazioni d'uso principale/prevalenti è verificato come da disposizioni attuative dei singoli Piani del Governo del Territorio.
- 1.4. Superficie aziendale; Area complessiva dei terreni dell'azienda destinata a colture erbacee e/o legnose agrarie inclusi i boschi la superficie agraria non utilizzata nonché l'area occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali, ecc., situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono l'azienda.
- 1.5. Lotto: mappale afferente all'istanza presentata.
- 1.6. Naturale stillicidio: capacità di scorrimento delle acque meteoriche senza ostacoli e creazione di deviazioni, solchi e incisioni.

Art. 00: Principi generali

- 1.1. Il Parco e i Comuni collaborano per migliorare la progettualità di livello comunale sui temi della qualificazione paesistico-ambientale e fruitiva dei territori comunali che si interfacciano con l'area a parco, al fine di mettere in relazione il Parco con le geografie sociali e territoriali del contesto d'area vasta di riferimento.
- 1.2. Al fine di limitare il consumo di suolo libero, il PTC incentiva il recupero, la riqualificazione ed eventualmente l'ampliamento di strutture esistenti e sottoutilizzate o abbandonate secondo le disposizioni di cui alla L.R. 31/2014 e della L.R. n. 18 del 26/11/2019.
- 1.3. La Comunità del Parco, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie, assicura la concreta operabilità del programma di monitoraggio del piano, comprensivo del monitoraggio ambientale ai sensi dell'art.18 del D.lgs 152/06.

TITOLO I: sistema paesistico-naturale

Art. 1: Ambiti di interesse ecologico

1. Finalità e modalità di tutela

1.1. All'interno del Parco il PTC identifica, con apposito simbolo le aree di interesse ecologico e ambientale (all. 1):

- a) Area Umida di Parè e sentiero dei cippi.
- b) Vasche di acque stagnanti Villa Colombirolino.
- c) Sasso di Cavallasca.
- d) Pozze di Cascina Viola.
- e) Prati di Cardano.
- f) Biotopo del laghetto temporaneo del Monte Croce.
- g) Area umida della Mojenca.
- h) Torrente Segrada in Valbasca.
- i) Le Sorgenti del Seveso (codice PTA: IT03N008001091011LO).
- j) La vasca storica di Piazza d'Armi presso il Baradello.
- k) I prati di Prestino.
- l) Le sponde del torrente Faloppia (codice PTA: IT03N00800105501121IN).
- m) I siti riproduttivi del falco pellegrino.
- n) Area umida di Porta Sasso.

1.2 Il Parco implementa le azioni necessarie per il recupero e il potenziamento di tali aree con finalità di miglioramento della Zona di Protezione Speciale "Spina Verde", dei suoi habitat e delle specie floristiche, faunistiche e forestali presenti, anche con riferimento al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale, in particolare le Misure di Conservazione ed il Piano delle azioni prioritarie (PAF) di cui alla D.G.R. 5028 del 12 luglio 2021 e successive modifiche ed integrazioni.

1.3 Le aree di interesse ecologico sono precluse a ogni tipo di edificazione, fatti salvi manufatti volti alla fruizione eco turistica o a punti di osservazione della fauna comprensivi di elementi di appoggio di strumentazione ottica e da bacheche illustrative e didattiche, anche attraverso l'utilizzo di manufatti già esistenti.

1.4 È ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti di interesse ecologico volte alla conservazione delle attuali caratteristiche di naturalità.

1.5 Il PTC persegue il potenziamento delle aree umide attraverso:

- a) la costruzione di piccoli invasi, collocati in posizioni strategiche, eventualmente anche quali riserve idriche con funzione antincendio, aventi le seguenti caratteristiche indicative:
 - opportuna ombreggiatura;
 - cuvetta con andamento irregolare;
 - sezione asimmetrica con sponda debolmente inclinata (rapporto di pendenza 1:15) ed una più acclive;
 - profondità media 30-40 cm, con zone pari ad almeno il 10% della superficie con profondità comprese tra 70 e 100 cm;
 - Eventuale impermeabilizzazione con teli tipo PVC spessore 11mm o teli bentonici coperti con uno

strato di ghiaia di fiume con pezzatura compresa tra 1 e 3 cm di diametro, in alternativa ad uno strato di argilla di 10 cm.

- b) La costruzione di piccoli sbarramenti in ingegneria naturalistica lungo i corsi d'acqua per favorire la riproduzione di *Salamandra salamandra*.

1.6 Anche nell'ottica di contribuire al raggiungimento/mantenimento degli obiettivi ecologici e chimici fissati dal PTA - Piano di Tutela delle Acque regionale - per i corpi idrici ricompresi nel perimetro del Parco è ammessa la valorizzazione ecologica delle aste fluviali al fine di favorire l'insediamento di una popolazione ittica più diversificata tramite deflettori singoli o doppi, a V o Costrittori che deviano la corrente verso una sponda e ne incrementano la velocità, in modo da avviare un andamento meandriforme con le seguenti caratteristiche indicative:

- pali in legno adeguatamente ancorati alle rive per 1-3 metri al loro interno e fissati tra loro con chiodi;
- il lato rivolto verso monte inclinato di 30-40° rispetto alla direzione della corrente;
- l'angolo tra il lato a monte e quello a valle di circa 90°;
- briglie e soglie con funzione di limitazione erosiva e riduzione del trasporto solido con le seguenti caratteristiche;
- altezza tra 0,5 e 1,5 m per le briglie, 0,30 m per le soglie;
- piano di posa in pietrame di almeno 1-2 metri verso valle;
- posa dei tronchi fissati tra loro (incastri e chiodi) e fissati in profondità nel corso d'acqua;
- nel caso di briglia in legname e pietrame, interasse di 1-1,5 m;
- sommità della briglia (gaveta realizzata con tondelli di legname (8-10 cm) con larghezza pari a circa 1/3 della sezione del corso d'acqua.

1.7 Al fine di conservare e ripristinare le aree prative e aperte e quindi potenziare gli habitat naturali:

- a) è liberamente ammesso lo sfalcio delle superfici prative, prestando attenzione alla presenza di nidi o tane di fauna selvatica;
- b) è liberamente ammesso il decespugliamento, lasciando comunque una copertura arbustiva di almeno il 5%;
- c) è autorizzabile il disboscamento e il parziale decorticamento del suolo forestale lungo il perimetro delle aree a brughiera.

1.8 Per le aree di nidificazione del falco pellegrino il Parco provvede ad assicurare un'adeguata sorveglianza finalizzata ad evitare qualunque forma di alterazione e/o disturbo ambientale nell'intorno dei nidi garantendo inoltre:

- a) protezione dei siti riproduttivi;
- b) sorveglianza antibraconaggio, in periodo riproduttivo, di uova e pulli;
- c) monitoraggio annuale del successo riproduttivo.

1.9 Le sponde torrentizie con habitat di martin pescatore sono soggette a tutela e conservazione.

Art. 2: Varchi ecologici

1.1 Il PTC identifica, con apposito simbolo, i principali varchi ecologici:

- a) Varco del Faloppia, in connessione verso il sistema Val Mulini – Lanza – Bevera – Campo dei Fiori.
- b) Varco di Drezzo, La Guasta, in connessione verso il sistema Sorgenti del Lura – Pineta.
- c) Varco di Drezzo, Cascina Prevella, in connessione verso il sistema Sorgenti del Lura – Pineta.
- d) Varco di Salvadonica (Parè), in connessione verso il sistema Sorgenti del Lura – Lura – Groane – Pineta.

- e) Varco del Soldo (Cavallasca) in connessione verso il sistema Sorgenti del Lura – Lura – Groane – Pineta.
- f) Varco di Via Volta Cavallasca, in connessione con il sistema del fiume Seveso.
- g) Varco della Garibaldina-Valfresca (Como) di connessione tra i comparti Confinale e Dorsale della Spina Verde.
- h) Varco di via Madruzzo.
- i) Varco del San Martino di Como, in connessione verso il sistema Torrente Cosia – Triangolo Lariano.
- j) Roccolo Boschiolo, in connessione ecologico-funzionale con le aree della Cà Franca, tra Lipomo, Montorfano e Capiago, verso il sistema “Lago di Montorfano” – Brughiera – Lambro.
- k) Varco Torrente Segrada, in connessione con il SIC della Palude di Albate e la Brughiera Briantea.
- l) Varco di Cardano/Cardina.

1.2 Il Parco favorisce, d'intesa con le amministrazioni locali e le associazioni ambientaliste, azioni di tutela e conservazione dei corridoi ecologici attestati sui varchi identificati al punto precedente, oltre che interventi di potenziamento del loro ruolo di connessione da e verso i sistemi verdi esterni all'area protetta.

1.3 La connessione ecologica è favorita tramite la creazione di idonee infrastrutture per la fauna con sezioni adeguate al passaggio di animali di medie dimensioni.

1.4 Gli interventi che sono attestati sui varchi di cui al comma 1.1. e ricadono all'esterno dell'area protetta sono assoggettati alla Valutazione di incidenza.

Art. 3: Ambiti forestali

1. Finalità di tutela

1.1 L'ambito comprende i soprassuoli forestali con i relativi ambienti vegetali, nonché le radure intercluse nel tessuto forestale.

1.2 Il PTC riconosce il valore svolto dalle foreste in termini di erogazione di servizi ecosistemici e, fatto salvo il ruolo multifunzionale del bosco, suddivide, nella tavola 01 Articolazione del territorio del Parco, l'ambito forestale a seconda delle seguenti attitudini funzionali prevalenti:

- a) di consolidamento naturalistico;
- b) paesaggistici - fruitivi;
- c) produttivi e multifunzionali

1.3 Il PTC, viste le specie vegetali di pregio, persegue l'obiettivo di valorizzarne la presenza ai fini dell'incremento della biodiversità. Il PTC tutela altresì le alberature a carattere monumentale, identificate in mappa. A tal fine è incentivata la redazione di campagne di monitoraggio sulle specie incluse nelle direttive europee.

1.4 Al fine di mantenere gli ambiti forestali nel miglior stato di conservazione, il PTC favorisce azioni di costante controllo della presenza e diffusione delle specie vegetali alloctone invasive, di cui alla D.g.r. n. XI/2658 del 16 dicembre 2019; tramite l'applicazione del regolamento di Parco Naturale è incentivato il contenimento e l'eradicazione di tali specie. secondo le modalità riportate nella Strategia regionale per il controllo e la gestione delle specie aliene invasive. Il monitoraggio sarà abbinato ad un meccanismo di immediata comunicazione alla *task force* invasive di Regione Lombardia, al fine di individuare la corretta gestione delle specie aliene secondo le modalità previste dalla suddetta Strategia.

2. Modalità di intervento

- 2.1 Ogni intervento gestionale nell'ambito forestale è volto ad assicurare la diversità ecologica, la valenza produttiva e ambientale dei soprassuoli forestali anche per promuovere azioni di mitigazione dei mutamenti climatici e del dissesto idrogeologico. Il Parco promuove forme di valorizzazione della filiera bosco-legno ai fini dell'utilizzo della biomassa risultante da azioni di miglioramento forestale, ambientale e di ricomposizione paesaggistica.
- 2.2 Gli interventi ammessi negli ambiti forestali sono specificati nel Piano di Indirizzo Forestale (PIF), da approvarsi secondo le modalità dell'art. 47 della L.R. 31/2008. Fino all'approvazione del suddetto piano, negli ambiti forestali, sono da ritenersi ammissibili esclusivamente le seguenti attività:
- manutenzione ordinaria della superficie forestale (sia essa bosco o sottobosco)
 - interventi manutentivi straordinari solo se ritenuti urgenti e non differibili dal Parco e/o che la loro realizzazione sia necessaria ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità.
- Ogni tipo di trasformazione del bosco dovrà, in ogni caso, essere autorizzata dall'autorità competente.

3. Attività ammesse

- 3.1 Non è ammessa l'apertura di nuovi tracciati carrabili da parte dei privati se non, in via eccezionale, per piste di esbosco, previa autorizzazione e adeguata garanzia di ripristino.
- 3.2 Nell'ambito forestale, al di fuori della casistica normata dall'art. "Edifici isolati", non è ammessa la recinzione dei terreni, fatti salvi i casi di interesse pubblico o per le attività selvicolturali con le modalità di cui all'art. "Ambito agricolo produttivo".
- 3.3 È consentita la costruzione di un solo manufatto per fondo da destinare al deposito di prodotti e attrezzi agricoli per la manutenzione del territorio rurale-boschivo, anche in assenza del titolo di imprenditore agricolo professionale, alle seguenti condizioni:
- a) dimostrazione di attività boschiva in corso;
 - b) assenza di strutture, su un percorso di 500 mt, idonee a svolgere la funzione di deposito attrezzi per la manutenzione del territorio e di rimessaggio scorte e prodotti;
 - c) dimensione massima del manufatto di 9 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all'intradosso; è inoltre ammessa la costruzione di un porticato aperto su tre lati per il deposito di materiali, con profondità non superiore a 1,50 mt, in aderenza al manufatto. L'intervento è da considerarsi una tantum. La superficie è aumentabile fino a 12 mq, in caso di attività selvicolturale strutturata, da attestare attraverso le copie delle denunce di taglio dell'ultimo decennio, la loro regolare e continuativa condotta nonché qualsiasi altra documentazione fiscale pertinente.

Art. 4: Ambiti agricoli produttivi

1. Finalità di tutela e attività ammesse

- 1.1. L'ambito agricolo produttivo corrisponde agli insediamenti agricoli esistenti, individuati in cartografia, che il PTC intende confermare e valorizzare in coerenza con le finalità paesistiche, ambientali e sociali del Parco e il ruolo multifunzionale dell'agricoltura. Il Parco assume, anche d'intesa con gli altri livelli di governo del territorio, iniziative atte a favorire il recupero delle superfici agrarie incolte e abbandonate, al fine di limitare il fenomeno dell'abbandono colturale. Il Parco incentiva l'adozione di forme e di agricoltura sostenibili quali l'agricoltura biologica e biodinamica.
- 1.2. In tale ambito è consentita:

- a) l'attività agricola e di allevamento, anche promuovendo il recupero di specie tradizionalmente presenti nell'area;
- b) l'attività orto-floro-frutticolo vivaistica, con l'esclusione dell'attivazione o ampliamento di attività di produzione intensiva in tunnel e serre;
- c) l'attività agrituristica e/o la vendita dei prodotti, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e all'interno di strutture edilizie esistenti;

1.3. Ogni intervento dovrà essere compatibile con il contesto paesistico costituito, a titolo esemplificativo, da viali di accesso, alberature e piantumazioni, elementi dell'idrografia superficiale, rapporti di percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o urbano, selciati storici; in particolare nel comparto di La Costa di San Fermo – Via Isonzo dovrà essere adeguatamente mitigato l'attuale impatto delle coltivazioni in serra.

1.4. È vietato l'allevamento intensivo di animali.

1.5. Sono ammesse, come funzioni complementari, la residenza dell'imprenditore agricolo, dei salariati e dei conduttori del fondo, e quelle turistico-ricettive legate all'attività agrituristica.

2. Interventi su organismi edilizi esistenti

2.1 In assenza delle condizioni produttive ed economiche di cui al comma 3.3. del presente articolo, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (senza possibilità di demolizione-ricostruzione) degli edifici esistenti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche formali, nel rispetto della tipologia tradizionale, oltre che del contesto ambientale e paesistico circostante, nonché ampliamenti, una tantum, per l'adeguamento funzionale e igienico-sanitario dei fabbricati stessi, contenuti nel limite del 10% del volume esistente, con trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

3. Nuova edificazione

3.1 Eventuali interventi, di nuova edificazione non residenziale, funzionali all'attività agricola, che comportano il superamento del limite di cui al precedente comma 2, saranno richiesti attraverso la presentazione del piano di sviluppo aziendale, nel limite massimo del 10% della superficie coperta.

Il piano di sviluppo aziendale deve essere approvato dall'Ente e deve contenere:

- a) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;
- b) la descrizione dettagliata degli interventi di trasformazione (ampliamenti, nuova edificazione ai fini residenziali o agricolo-produttivi, apertura di nuovi tracciati carrabili) che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione, nonché la dimostrazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti o siano altrimenti collocabili;
- c) eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali e/o proposte di collaborazione con il parco per lo sviluppo delle finalità sociali di cui al comma 1.

3.2 In assenza di strutture esistenti, l'edificazione ex-novo è consentita:

- a) nei limiti dei parametri massimi fissati dagli articoli 59 e 60 della L.R. 2/2005;
- b) computando la superficie aziendale ubicata unicamente nel Parco e non superando il rapporto di copertura del 10% del lotto oggetto di costruzione;

- c) purch  le nuove strutture siano strettamente connesse alla necessit  di governo del fondo, non siano altrimenti collocabili e ne venga dimostrata la necessit  attraverso il Piano di Sviluppo Aziendale di cui al punto 3.1;
- d) all'effettivo esercizio dell'attivit  agricola e pi  precisamente alle seguenti condizioni:
- essere Imprenditore Agricolo Professionale, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa agricola;
 - superficie minima aziendale nel Parco di ettari 1,5, comprendendo sia aree di propriet  che in affitto purch  i vincoli siano regolarmente trascritti;   possibile computare anche le superfici boschive facenti parte dell'azienda purch  sia dimostrata, attraverso le copie delle denunce di taglio dell'ultimo decennio, la loro regolare e continuativa condotta;
 - dimostrazione del regolare utilizzo delle superfici agricole aziendali;
 - dimostrazione di una corretta gestione colturale delle superfici boschive comprese nell'azienda;
 - fatturato minimo aziendale di almeno 35.000,00  / anno nel triennio precedente l'istanza di permesso di costruire. La verifica sar  effettuata mediante analisi della documentazione di cui al vigente Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia o da analoga documentazione fiscale. I valori economici sopra indicati verranno periodicamente aggiornati dall'Ente Parco;
 - giornate lavorative annue stimate in base ai tempi di lavoro riportati nelle tabelle di cui al D.d.s. 14 settembre 2022 - n. 12974 Approvazione della tabella sui fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo - Sostituzione della tabella dell'allegato 1 al d.d.s. 10986/2022

3.3 L'edificazione dovr  essere realizzata nel rispetto delle architetture rurali tipiche della zona, con utilizzo di materiali tipici dell'agricoltura quali il legno ed il sasso locale. Le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale come qualit  formale degli edifici, con utilizzo a vista dei materiali naturali, fra cui legno e laterizio, superfici intonacate con colori nelle terre naturali, coperture a falda 17-30 gradi, anche con utilizzo di strutture prefabbricate.

3.4 La realizzazione di autorimesse accessorie alla residenza   ammessa, nel limite di 1 posto auto ogni 2 residenti, con soluzioni compatibili con l'ambiente e il paesaggio, purch  ne venga dimostrato l'effettivo bisogno e avvenga secondo una delle tre seguenti modalit :

- a) al pian terreno di edifici esistenti;
- b) in adiacenza di edifici esistenti con porticato aperto su tre lati;
- c) completamente interrate o seminterrate, da ricoprirsi con terreno erboso o vegetazione in coerenza con il contesto.

3.5 La realizzazione di autorimesse accessorie alla funzione agricola   gestita all'interno del piano di sviluppo aziendale di cui al comma 3.1.

4. Gestione delle pertinenze

4.1 Le aree di pertinenza degli edifici e delle attivit  di cui al comma precedente devono essere mantenute in condizioni decorose, in armonia con il contesto ambientale in cui sono inserite.

4.2 Sono consentiti piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ad esclusivo uso domestico o funzionale all'attivit  aziendale, purch  non abbiano impatti sul paesaggio e sulle valenze naturali del Parco e venga ripristinato lo stato dei luoghi in caso di dismissione.

4.3 Non sono ammessi interventi che non contengano indicazioni inerenti all'organizzazione degli accessi e alla sistemazione degli spazi aperti all'intorno.

4.4   vietato:

- a) l'insediamento di nuovi impianti florovivaistici;
- b) l'insediamento di nuovi impianti orticoli protetti;
- c) l'allevamento cinofilo (cani), degli struzzi, di specie esotiche ed alloctone; per i caprini sulle superfici soggette a rischio idrogeologico.
- d) la realizzazione di nuove serre
- e) l'allevamento di animali per il fabbisogno familiare oltre i seguenti limiti per azienda agricola:
 - bovini ed equini fino a 5 capi complessivi;
 - avicoli, cunicoli e selvaggina fino a 50 capi complessivi;
 - ovini e caprini fino a 10 capi complessivi;
 - suini fino a 3 capi;

4.5 È consentito l'allevamento non intensivo di bestiame, con i seguenti rapporti (calcolati sulla superficie aziendale compresa nel Parco):

- a) bovini ed equini fino a 2 t di bestiame vivo per ettaro;
- b) avicoli, cunicoli e selvaggina fino a 1 t di bestiame vivo per ettaro;
- c) ovini e caprini fino a 1,7 t di bestiame vivo per ettaro;
- d) altre specie, con l'esclusione dei suini, anche non di interesse zootecnico, fino a 1 t di bestiame vivo per ettaro.

Le stalle devono essere dimensionate al carico di bestiame ammissibile. Per le sole aziende esistenti al momento di approvazione del presente PTC e regolarmente iscritte alla CCIAA, nel caso in cui il carico di bestiame risulti superiore ai limiti indicati, permane la possibilità, previa comunicazione scritta e accertamento da parte dei tecnici del Parco, di mantenere tale carico, senza aumentarlo.

4.6 È esclusa la possibilità di realizzazione di piscine e campi da gioco.

4.7 Le concimaie dovranno rigorosamente essere conformi alle normative (D.g.r. 30 marzo 2020, n. XI/3001 che ha approvato Linee Guida con finalità di protezione delle acque dalla contaminazione da nitrati di origine agricola anche al di fuori delle Zone Vulnerabili perimetrate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE) agrotecniche ed evitando comunque la dispersione dei liquami in falda.

4.8 È ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti di delimitazione delle proprietà. In caso di completa sostituzione degli stessi, la nuova delimitazione dovrà essere realizzata:

- a) per le pertinenze degli edifici con materiali e tipologie in sintonia con l'architettura del fabbricato residenziale. In ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche;
- b) sul fronte "bosco": tramite rete metallica non plastificata a maglia larga di altezza massima di cm 200.

4.9 È ammesso recintare frutteti, vigneti, vivai, e allevamenti a stabulazione libera tramite palo di sostegno in legno, altezza massima di 180 cm, distanziati almeno 150 cm e n. 4 fili a correre in ferro oppure rete a maglie larghe quadrate o rettangolari distanziata dal terreno per almeno 0,30 m per permettere il transito della fauna selvatica, (vuoto di almeno 100 cm²).

In alternativa sono ammissibili staccionate in legno di castagno o di conifera costituite da pali di sostegno distanziati almeno 1,50 metri e due/tre traverse orizzontali, opportunamente mascherati con latifoglie arboree e arbustive autoctone incluse nell'Elenco delle specie arboree e arbustive autoctone del territorio del Parco (all 2). L'altezza totale delle recinzioni non può essere superiore a m 1,80 fuori terra. Per le attività di maneggio o allevamento dei cavalli, la superficie recintabile, non potrà essere superiore al quadruplo di quella strettamente destinata al ricovero degli animali. Le recinzioni e le siepi dovranno comunque essere posate rispettando i segni fisici presenti sul territorio, gli elementi del paesaggio, il reticolo della viabilità ordinaria e ponderale pubblica e privata, il reticolo idraulico superficiale, le eventuali

recinzioni preesistenti e le essenze arboree ed arbustive (filari, siepi, cortine arborate ecc.). A tal fine dovranno essere privilegiate le realizzazioni di recinzioni con siepi che concorrono a valorizzare il paesaggio e a migliorare la dotazione biologica della campagna.

Le recinzioni dovranno garantire la permeabilità ecologica per la fauna di ridotte dimensioni.

- 4.10 È consentita la recinzione temporanea delle aree adibite a pascolo del bestiame o oggetto di interventi di miglioramento forestale, purché eseguite con reti elettrificate o reti da pascolo a maglia larga facilmente rimovibili sostenute da pali in legno ed aventi durata massima di mesi 6.

5. Interventi sul sistema paesistico-naturale

- 5.1. La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. e/o ad eventuali interventi di rinaturalizzazione, eseguiti dall'Ente gestore o da esso autorizzati (per esempio, realizzazione di stagni, zone umide, ecc.). È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.
- 5.2. La trasformazione d'uso del bosco è autorizzabile qualora connessa alla realizzazione di quanto previsto dai commi precedenti, e viene compensata nella misura prevista dalla normativa regionale di riferimento. L'abbattimento di singole alberature è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.
- 5.3. Sono sempre ammessi gli interventi atti a salvaguardare e ripristinare i coltivi e la funzionalità del sistema drenante e irriguo, nonché la struttura tradizionale dei filari e delle siepi; gli interventi (a titolo esemplificativo le pacciamature) devono comunque essere sempre coerenti con la tutela del paesaggio agrario tipico del Parco.

6. Rete Natura 2000

- 6.1. Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza: tutti i piani, i programmi e i progetti, interventi e attività ai termini dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, tra cui anche
- tutti gli interventi di cui al comma 2, che comportino aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma.
 - Il piano di sviluppo aziendale di cui al comma 3.
- Non saranno autorizzati interventi la cui valutazione di incidenza sulla ZSC IT2020011 "Spina verde" si sia conclusa con un parere negativo.
- 6.2. Lo studio di incidenza del Piano Aziendale dovrà contenere, oltre ai contenuti obbligatori per legge:
- bilancio idrico di nuovi insediamenti;
 - attenta valutazione dell'impronta ecologica dell'insediamento agricolo.
- 6.3. Gli interventi nell'ambito, al fine di integrare la componente faunistica dovranno prevedere:
- Il prolungamento delle colture autunno-vernine fino al 30 settembre;
 - Il prolungamento delle colture a ciclo primaverile sino al 31 gennaio;
 - idonee forme di utilizzo di colture cerealicole e foraggere/orticole a supporto delle necessità biologiche delle specie animali;
 - l'utilizzo dell'antica pratica agricola della "trasemina" ovvero dell'associazione di leguminose e cereali, tramite appezzamenti, possibilmente irregolari, di minimo 1000 mq, preferibilmente a ridosso di aree alberate e corsi d'acqua.
 - azioni attive (quali ad esempio: posizionamento nidi artificiali) e passive (a titolo esemplificativo:

mantenimento delle produzioni colturali a basso impatto) per favorire la riproduzione di specie migratrici insettivore in forte decremento.

Art. 5: Ambiti di valorizzazione e ricomposizione paesaggistica

1. Finalità di tutela e attività ammesse

1.1 L'ambito di valorizzazione e di ricomposizione paesaggistica comprende aree caratterizzate da prati, radure, terrazzamenti, edifici e nuclei storici che, per motivi paesaggistici storici e naturalistici, sono precluse all'edificazione e che il PTC intende confermare e valorizzare al fine di preservare gli aspetti vedutistici e il paesaggio tradizionale.

1.2 In tale ambito è consentita:

- a) L'attività di sfalcio;
- b) Le coltivazioni ad uso familiare senza l'uso di tunnel e serre;
- c) Il recupero dei terrazzamenti e la messa a dimora di colture storiche e più in generale ogni attività volta al recupero del paesaggio rurale e agrario tradizionale.

1.3 Sono ammesse, esclusivamente all'interno di strutture esistenti, le seguenti funzioni complementari a quella agro-silvo-pastorale principale:

- a) residenza;
- b) turistico-ricettive di cui al codice ATECO 55.20.

2. Interventi su organismi edilizi esistenti

Su organismi edilizi esistenti, fatti salvi gli esiti della valutazione di incidenza, ove prevista, sono ammessi i seguenti interventi:

2.1. È ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento igienico, statico-tecnologico e la ristrutturazione edilizia (senza possibilità di demolizione-ricostruzione), degli edifici esistenti.

2.2. Ogni intervento dovrà rifarsi scrupolosamente ai caratteri tipologici e paesaggistici tradizionali e locali. Gli interventi sui sottotetti dovranno attenersi alle linee guida 4.16 della DGR 2727/2011.

2.3. Una-tantum, esclusivamente per finalità di miglioramento estetico-visuale e fatto salvo quanto disposto dal DPR 380/2001 nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che interessino edifici ricadenti in aree assoggettate a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, è permessa, la riorganizzazione dei volumi esistenti - regolarmente autorizzati -, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i volumi dovranno essere considerati nella loro interezza e non in modo parziale;
- b) siano mantenute le destinazioni d'uso iniziali;
- c) i volumi siano accorpati ad un edificio esistente senza superare le altezze esistenti;
- d) siano accorpati volumi che hanno medesima destinazione d'uso.

Ogni intervento dovrà rifarsi scrupolosamente ai caratteri tipologici e paesaggistici tradizionali e locali. Per l'ambito Carbonera di Cavallasca si prescrive coordinamento con la pianificazione comunale in quanto a confine del Parco".

3. Nuova edificazione

3.1 In conformità con le finalità ambientali e paesistiche di cui al comma 1, non è permessa alcuna attività

edificatoria ex – novo, ad esclusione di opere pubbliche e di interesse collettivo strategiche per l'attività del Parco, previa autorizzazione e compensazione ambientale fatti salvi gli esiti della valutazione di incidenza ove prevista.

3.2 Non è ammessa la realizzazione di autorimesse interrato.

4. Gestione delle pertinenze

Sulle pertinenze, previa positiva valutazione di incidenza, ove prevista, sono ammessi i seguenti interventi:

4.1 È ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti di delimitazione delle proprietà.

In caso di sostituzione degli stessi, la nuova delimitazione dovrà essere realizzata:

- a) per le pertinenze degli edifici: con materiali e tipologie in sintonia con l'architettura del fabbricato residenziale;
- b) sul fronte "bosco": tramite rete metallica non plastificata a maglia larga di altezza massima di cm 200 senza cordoli. In ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche.

4.2 È ammesso recintare eventuali coltivazioni presenti tramite palo di sostegno in legno, altezza massima di 180 cm, distanziati almeno 150 cm e n. 4 fili a correre in ferro oppure rete a maglie larghe quadrate o rettangolari distanziata dal terreno per almeno 0,30 m per permettere il transito della fauna selvatica, (vuoto di almeno 100 cm²). In alternativa sono ammissibili staccionate in legno di castagno o di conifera costituite da pali di sostegno distanziati almeno 1,50 metri e due/tre traverse orizzontali, opportunamente mascherati con latifoglie arboree e arbustive autoctone tra quelle incluse nell'Elenco delle specie arboree e arbustive autoctone del territorio del Parco (allegato. 2). L'altezza totale delle recinzioni non può essere superiore a m 1,80 fuori terra. Le recinzioni e le siepi dovranno comunque essere posate rispettando i segni fisici presenti sul territorio, gli elementi del paesaggio, il reticolo idraulico superficiale, le eventuali recinzioni preesistenti e le essenze arboree ed arbustive (filari, siepi, cortine arborate ecc.). A tal fine dovranno essere privilegiate le realizzazioni di recinzioni con siepi con specie autoctone di cui all'Elenco delle specie arboree e arbustive autoctone del territorio del Parco (allegato 2) che concorrono a valorizzare il paesaggio e a migliorare la dotazione biologica della campagna.

4.3 Sono consentiti piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ad esclusivo uso domestico o funzionale alle colture per l'autoconsumo, purché non abbiano impatti sul paesaggio e sulle valenze naturali del Parco e venga ripristinato lo stato dei luoghi in caso di dismissione.

4.4 È consentita la costruzione di un solo manufatto per fondo da destinare al deposito di prodotti e attrezzi agricoli per la manutenzione del territorio rurale-boschivo, alle seguenti condizioni:

- a) dimostrazione di manutenzione agricolo-boschiva in corso;
- b) assenza di strutture, su un percorso di 500 mt, idonee a svolgere la funzione di deposito attrezzi per la manutenzione del fondo;
- c) dimensione massima del manufatto di 9 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all'intradosso; è inoltre ammessa la costruzione di un porticato aperto su tre lati per il deposito di materiali, con profondità non superiore a 1,50. L'intervento è da considerarsi una tantum.

4.5 Non è ammessa la realizzazione di nuovi tracciati carrabili o pedonali rispetto agli esistenti. Gli interventi di manutenzione dei percorsi esistenti dovranno essere effettuati con materiali drenanti, ghiaie, terre consolidate, cemento architettonico di idonee granulometrie e colorazioni.

4.6 È ammessa la realizzazione di parcheggi a raso, con materiali drenanti e per le strette esigenze delle abitazioni, nel limite di 1 posto macchina ogni 2 residenti.

5. Interventi sul sistema paesistico naturale

5.1 Sono ammesse opere di miglioramento finalizzate al contenimento della colonizzazione forestale con età inferiore a 15 anni, il recupero dei muri a secco, dei selciati storici, delle antiche sistemazioni idraulico agrarie, senza edificazione di alcun tipo.

L'abbattimento di singole alberature è consentito esclusivamente in condizioni di pericolosità.

5.2 Eventuali ciglionamenti potranno essere serviti unicamente da piccole rampe inerbite a servizio della produzione, a integrazione di quelle già esistenti, evitando tuttavia ogni costruzione di muri di contenimento.

5.3 Sono sempre ammessi gli interventi atti a salvaguardare e ripristinare antichi coltivi e la funzionalità del sistema drenante e irriguo, nonché la struttura tradizionale dei filari e delle siepi; gli interventi (a titolo esemplificativo le pacciamature) devono comunque essere sempre coerenti con la tutela del paesaggio agrario tipico del Parco.

5.4 È vietato qualsiasi livellamento e modifica del profilo dei terreni, ad eccezione di eventuali interventi di rinaturalizzazione, eseguiti dall'Ente gestore o da esso autorizzati (per esempio, realizzazione di stagni, zone umide, ecc.). È consentita la manutenzione dei ronchi e dei terrazzamenti in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.

5.5 È prescritta la conservazione degli ambiti boschivi al margine delle aree aperte; è consentita la sostituzione delle specie invasive o alloctone con specie autoctone, di cui all'Elenco delle specie arboree e arbustive autoctone del territorio del Parco (allegato 2) subordinatamente alla presentazione di un piano diripristino vegetazionale complessivo nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche e botaniche storiche.

6. Rete Natura 2000

6.1 Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza tutti i piani, i programmi e i progetti, interventi e attività ai termini dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, inclusi quelli indicati nel comma 3.

Art. 6 Ambiti di villa con parco

1. Finalità di tutela e attività ammesse

1.1. L'ambito "Ville con parco" riguarda edifici e relative aree di pertinenza a parco/giardino che, con vari livelli di qualità e diverso stato di conservazione, rappresentano un patrimonio storico-architettonico e ambientale significativo. Il PTC identifica tali ambiti e ne indirizza il restauro, la manutenzione e la fruizione attraverso usi compatibili con la natura specifica di tali complessi.

1.2. Gli aspetti paesistici nonché quelli relativi a vegetazione, fauna, limitata presenza umana e criteri di insediamento, sono gli elementi di riferimento generale per la valutazione degli interventi ammessi, con l'obiettivo di favorire una gestione equilibrata tra tali componenti all'interno dei singoli comparti. A tal fine ogni intervento deve essere preceduto da idonea documentazione di tipo storico-critico, rilievo e analisi degli edifici, delle caratteristiche e dello stato di conservazione, indagini botanico – vegetazionali, rilievo fotografico, dettagli costruttivi in scale adeguate.

1.3. Il carico insediativo derivante dagli interventi ammessi dovrà essere valutato in relazione ai parametri del

successivo comma 6.

- 1.4. Il Parco favorisce, compatibilmente con la tutela della proprietà privata, forme di reciproca collaborazione con i proprietari per l'accesso del pubblico al parco e alla villa.
- 1.5. Le destinazioni ammesse nell'ambito sono le seguenti:
 - a) residenza e relativi accessori
 - b) attività di interesse turistico-ricettivo di cui al codice ATECO 55.20
- 1.6. Qualora si attivasse il cambio di destinazione d'uso da residenza a turistico ricettivo ogni intervento dovrà essere preceduto da un piano di sviluppo eco-turistico previsto dall'articolo "Ambiti per la ricettività eco-turistica", senza aumento di volume e con i parametri del successivo comma 6.

2. Interventi su organismi edilizi esistenti

- 2.1. Fatti salvi gli esiti della valutazione di incidenza, ove prevista, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente, anche con demolizione e ricostruzioni per esigenze di carattere storico limitatamente alle superfetazioni, con le modalità di seguito specificate:
 - a) non è ammesso alcun aumento volumetrico rispetto allo stato di fatto esistente;
 - b) è consentito l'eventuale utilizzo del sottotetto, con le modalità previste dalla D.G.R. 2727/2011 Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 al punto 4.16.;
 - c) è prescritto il rispetto del carattere originario dell'insediamento e il mantenimento delle caratteristiche morfologiche e tipologiche originarie, anche quando si prevede il cambio di funzione;
 - d) non è consentita l'introduzione di elementi che alterino l'integrità di eventuali spazi di pregio architettonico (saloni, atri, vani, scale monumentali, ecc.);
 - e) non è consentita la frammentazione dell'unità degli spazi principali (saloni comunicanti, atri e spazi da essi serviti ecc.);
 - f) non è consentita la realizzazione di corridoi, disimpegni e scale, dove questi alterino la distribuzione degli spazi e la loro connessione, qualora abbiano una valenza architettonica o caratterizzino la struttura edilizia originaria;
 - g) dovranno essere rispettate le aperture interne qualora queste svolgono un ruolo nella definizione dello spazio originario (allineamenti tra porte e finestre, simmetrie, corrispondenze di porte con nicchie, di porte con camini, ecc.);
 - h) dovranno essere mantenuti gli elementi distributivi originari (scale monumentali e padronali, scale di servizio qualora caratterizzate da particolari sistemi costruttivi o finiture quali balaustre e ringhiere di pregevole o particolare fattura, elementi strutturali di valore quali pianerottoli in pietra, gradini a sbalzo, mensole in ferro battuto o ghisa, strutture in legno, ecc.);
 - i) eventuali ascensori dovranno trovare ubicazione nelle aree originariamente di servizio, possibilmente in prossimità delle scale;
 - j) va evitato ogni tipo di falso eccesso nell'uso di materiali e finiture non consone al carattere prevalente di ciascun edificio; dovranno essere conservati gli elementi formali e decorativi di pregio;
 - k) è ammesso l'utilizzo di fonti rinnovabili e a basso impatto climalterante per ridurre i consumi energetici, subordinatamente alla presentazione di più alternative di inserimento e di valutazione di compatibilità paesistica.

3. Nuova edificazione

- 3.1 Col fine specifico di togliere alla vista automobili parcheggiate all'aperto e ridurne l'effetto invasivo, posti macchina e garages potranno essere realizzati purché completamente interrati con copertura a verde, senza recare danni alle alberature di alto fusto e con soluzioni tecniche che garantiscano il rispetto dei criteri generali di tutela di cui al comma 1 e minimizzino l'impatto paesaggistico.

4. Gestione delle pertinenze

Fatti salvi gli esiti della valutazione di incidenza, ove prevista, sono ammessi i seguenti interventi:

- 4.1 Negli edifici secondari presenti nelle pertinenze dei singoli comparti sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al comma 1, purché siano rispettati i criteri di composizione architettonica e paesaggistica riportati al comma 2. Il recupero dei manufatti secondari dovrà mantenere i rapporti tra volumi e la gerarchia determinati dalle funzioni originarie.
- 4.2 Le traslazioni volumetriche, cioè demolizioni e ricostruzioni che prevedono lo spostamento o la modifica d'impianto di edifici, rustici e volumi edilizi sono vietate.
- 4.3 Il recupero, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi aperti di pertinenza delle ville è soggetto alle seguenti prescrizioni:
- a) ogni intervento dovrà essere preceduto da adeguato studio di carattere storico e da rilievi botanici;
 - b) le nuove piantumazioni devono essere coerenti con gli impianti storici;
 - c) è vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico;
 - d) la creazione di nuovi accessi, percorsi e aree di sosta deve rispettare l'aspetto morfologico-percettivo storico dei giardini e l'originaria alternanza dei pieni e vuoti;
 - e) nuovi manufatti di finitura degli spazi esterni, opere d'arte quali ringhiere, scogliere, tasche nelle murature, ecc. dovranno uniformarsi ai caratteri del luogo in cui vengono inseriti senza snaturare la morfologia storica specifica del singolo giardino o parco;
 - f) nuovi muri e recinzioni devono riprendere le caratteristiche di quelli già esistenti a perimetro della proprietà, qualora caratterizzati da elementi costruttivi e di dettaglio storici o tradizionali. In mancanza di esempi nella proprietà si farà riferimento a muri presenti nelle ville con tipologia analoga comprese nel Parco. È sempre ammessa la possibilità di recinzioni con altezza non superiore a 2,00 m. costituite da strutture trasparenti a maglia larga con paletti di sostegno, oltre a siepi o vegetazione di essenze autoctone; sono ammessi cordoli continui solo lungo il fronte delle strade, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno, purché non sia impedito il deflusso delle acque meteoriche;
 - g) non sono ammessi elementi decorativi e interventi mirati a snaturare il carattere originario dell'insediamento.
- 4.4 Nelle aree esterne all'impianto storico del singolo parco sono ammessi, fatta salva adeguata compensazione ambientale (nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. e previa attenta valutazione degli impatti visivi che si possono generare rispetto ai punti di osservazione più sensibili e accessibili al pubblico, adottando le soluzioni progettuali più idonee in termini di collocazione, dimensioni, finiture materiche, nonché eventuali opere di mitigazione vegetale, finalizzate ad assicurare la migliore integrazione nel paesaggio di tali manufatti, i seguenti interventi di adeguamento della dotazione funzionale delle ville:
- a) piazzole e aree di sosta veicolare;

- b) piccole attrezzature all'aperto (gazebo, pergole, fontane e arredi vari da giardino);
- c) piscine a raso, campi da tennis, piccoli campi da gioco (massimo 5% della superficie del parco di pertinenza della villa).

5 Interventi sul sistema paesistico – naturale

- 5.1 La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con i criteri di cui al comma 4.
- 5.2 Ogni trasformazione dell'assetto arboreo dei parchi e giardini, deve essere esplicitamente autorizzato dal Parco. Dovranno essere trasmessi alla Provincia dati e informazioni su alberi con caratteristiche di monumentalità al fine di integrare la banca dati del PTCP.

6 Rete Natura 2000

- 6.1 Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza tutti i piani, programmi, i progetti, gli interventi, le attività ai termini dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, tra cui anche quelli che prevedono, l'aumento del carico antropico. Non saranno autorizzati interventi che, sottoposti a valutazione di incidenza, sulla ZSC IT2020011 "Spina verde", abbiano avuto parere negativo.
- 6.2 Al fine di non incrementare significativamente i carichi antropici all'interno dei singoli comparti (comprese quindi gli edifici secondari) ogni unità immobiliare insediabile per comparto deve rispondere ai seguenti criteri:
 - a) disporre di aree di pertinenza 5 volte la propria superficie; non potranno essere conteggiate aree non contigue o aree impervie non accessibili o fruibili;
 - b) disporre di superficie di parcheggio ad uso esclusivo, non a raso, pari a 25 mq escluse aree di manovra;
 - c) disporre di adeguato dell'impianto di smaltimento dei reflui dimensionato su 3 abitanti equivalenti.
 Qualora la funzione insediabile sia di tipo turistico-ricettivo o misto residenziale/ricettivo:
 - a) le camere non potranno occupare più del 50% del volume;
 - b) ogni posto letto dovrà avere a disposizione minimo 150 mq esterni;
 - c) la superficie di parcheggio ad uso esclusivo, non a raso, deve essere pari alla superficie delle camere.
- 6.3 La fase di recupero nonché l'utilizzo a regime dei complessi delle ville con Parco dovrà tenere adeguato conto degli impatti da polveri, dell'inquinamento acustico e luminoso.
- 6.4 Per gli interventi a verde fare riferimento alle specie incluse nell'Elenco delle specie arboree e arbustive autoctone del territorio del Parco (allegato 2). Si consente, altresì, l'uso di specie esotiche non invasive, in quei casi in cui si intende ripristinare filologicamente i giardini storici. In nessun caso sarà, però, possibile mettere a dimora specie invasive, arboree, arbustive o erbacee, elencate come tali nella normativa comunitaria, statale e regionale.

Art. 7 Ambiti urbanizzati

1. Finalità di tutela e attività ammesse

- 1.1. "I nuclei urbanizzati" comprendono aree interessate da insediamenti esistenti.
- 1.2. Il PTC nei "nuclei urbanizzati" favorisce in particolare lo sviluppo del verde privato con funzioni di connessione ecologica, la ricomposizione urbana/ambientale e la qualità architettonica e paesaggistica degli interventi in coerenza con la tradizione locale e il rispetto dell'ambiente circostante.

1.3. Le destinazioni ammesse nei “nuclei urbanizzati” sono le seguenti:

- a) funzione principale: residenza;
- b) funzioni complementari: uffici, studi professionali, servizi di interesse collettivo, sociale, culturale e turistico-ricettivo di cui al codice ATECO 55.20.

2. Interventi su organismi edilizi esistenti

2.1. In tale ambito sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento ed al recupero degli edifici esistenti attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (senza possibilità di demolizione-ricostruzione); sono altresì ammessi interventi di ampliamento, una tantum, nei limiti del 15% del volume, previa trascrizione dei registri immobiliari.

2.2. Per gli ampliamenti ammessi una tantum non sono da computarsi i volumi già realizzati, sia con regolare autorizzazione, sia con condono edilizio, e l'ampliamento ammesso deve intendersi al netto di quanto come sopra già realizzato.

2.3. Ogni intervento dovrà attenersi alle norme in materia di contenimento dei consumi energetici.

2.4. Al fine del contenimento di tali consumi è altresì ammessa la realizzazione di impianti tecnologici con basso impatto paesistico, anche su eventuali edifici accessori presenti nel lotto.

3. Nuova edificazione

3.1 Sono ammesse, fatti salvi gli esiti della valutazione di incidenza, ove prevista, nuove edificazioni da parte dei privati nei lotti interclusi con superficie non superiore a 1000 mq e comunque con esclusione di quelli frazionati successivamente alla data di adozione del Piano, con un limite massimo volumetrico di 0,7 mc/mq. La nuova edificazione dovrà attenersi alle caratteristiche tipologiche del contesto e nel rispetto delle altezze di zona previste dai PGT.

3.2 La realizzazione di nuove autorimesse è ammessa, con soluzioni compatibili con l'ambiente e il paesaggio, purché ne venga dimostrato l'effettivo bisogno e avvenga secondo una delle tre seguenti modalità:

- a) al pian terreno dell'edificio esistente;
- b) in adiacenza all'edificio esistente con porticato aperto su tre lati;
- c) completamente interrato o seminterrato, da ricoprirsi con terreno erboso o vegetazione in coerenza con il contesto.

3.3 Fatta salva la verifica dell'effettivo bisogno di cui al comma precedente, è concesso un massimo di due stalli di sosta per ogni unità abitativa.

3.4 In assenza di idonee strutture è ammessa la costruzione di un solo manufatto in legno, da destinare al deposito di attrezzi per la manutenzione delle aree verdi del lotto, con dimensione massima di 5 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all'intradosso.

4. Gestione delle pertinenze

4.1 È ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti di delimitazione delle proprietà. In caso di sostituzione degli stessi, la nuova delimitazione dovrà essere realizzata:

- a) sul fronte stradale: tramite elementi architettonici in continuità paesaggistica con quelli adiacenti;
- b) tra i lotti: tramite reti con pali di sostegno di altezza massima di cm 180 opportuna schermatura vegetale costituita da essenze autoctone;
- c) sul fronte “bosco”: tramite rete forestale a maglia larga di altezza massima di cm 180.

4.2 Sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno; in ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche. È vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico.

4.3 Sono ammessi, nelle pertinenze:

- a) i parcheggi a raso con materiali permeabili purché funzionali alle esigenze dell’abitazione;
- b) piscine a raso e campi da gioco (massimo 5% della superficie di pertinenza);
- c) il recupero di manufatti secondari esistenti, regolarmente assentiti, senza alterazione di forme, superfici e caratteri originali.

4.4 È ammessa l’apertura di nuovi tracciati carrai o pedonali solo per esigenze di raggiungimento dell’abitazione principale non altrimenti soddisfabili.

5. Interventi sul sistema paesistico naturale

5.1 La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.

5.2 È ammessa la realizzazione di nuove opere idraulico-forestali subordinatamente a valutazioni sul sistema idrogeologico.

5.3 L’abbattimento di singole alberature è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.

5.4 Interventi che comportino un radicale riassetto dei giardini sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, nei limiti delle normative vigenti.

6. Rete Natura 2000

6.1 Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza tutti i piani, i programmi e i progetti, interventi e attività ai termini dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, tra cui anche:

- a) gli interventi di cui al comma 2 che comportino aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma.
- b) gli interventi di cui al comma 3 ad esclusione dei manufatti deposito
- c) la realizzazione di piscine e campi da gioco

Non saranno autorizzati interventi la cui valutazione di incidenza sulla ZSC IT2020011 “Spina Verde” si sia conclusa con un parere negativo.

6.2 In relazione ad interventi su organismi edilizi esistenti o a nuova edificazione, è prescritta l’adozione delle migliori tecnologie disponibili in ambito energetico; dovranno essere previste, per la realizzazione di opere a verde di qualsiasi tipologia, l’impiego di specie (arboree, arbustive ed erbacee) autoctone ed ecologicamente idonee al contesto, al fine di evitare l’introduzione di elementi che possano interferire con la componente floristico-vegetazionale autoctona delle aree incluse nel perimetro del Parco. Dovranno essere attentamente valutate tecniche che consentano un miglioramento complessivo dei servizi

ecosistemici del suolo, ovvero una riduzione del run-off in caso di pioggia intensa, il filtraggio e la decontaminazione delle acque meteoriche, l'assorbimento e il sequestro di carbonio, ma anche un miglioramento delle condizioni di comfort bioclimatico, di salubrità e vivibilità degli spazi edificati.

- 6.3 Per gli interventi a verde fare riferimento alle specie autoctone incluse nell'Elenco delle specie arboree e arbustive autoctone del territorio del Parco (allegato 2). In nessun caso sarà possibile mettere a dimora specie invasive, arboree, arbustive o erbacee, elencate come tali nella normativa comunitaria, statale e regionale.

Art. 8. Edifici isolati

1. Finalità di tutela e attività ammesse

- 1.1. All'interno del Parco il PTC identifica, con apposito simbolo, gli edifici isolati, prevalentemente ad uso residenziale. Il PTC indirizza il recupero degli stessi in coerenza con le relative pertinenze, costituite da spazi naturali o seminaturali, aperti o semiaperti.
- 1.2. Gli interventi sono effettuati secondo i caratteri architettonici e tipologici e paesaggistici esistenti, con la tradizione locale e nel rispetto dell'ambiente circostante; le aree di pertinenza devono essere mantenute e riqualificate in coerenza con il contesto.
- 1.3. Le destinazioni ammesse negli edifici isolati sono le seguenti:
- a) funzione principale: residenza;
 - b) funzioni complementari: uffici, studi professionali, servizi di interesse collettivo, sociale, culturale e turistico-ricettivo di cui al codice ATECO 55.20.

2. Interventi su organismi edilizi esistenti

Sugli organismi edilizi esistenti, fatti salvi gli esiti della valutazione di incidenza, ove prevista, sono ammessi i seguenti interventi:

- 2.1. In tale ambito sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento ed al recupero degli edifici esistenti attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (senza possibilità di demolizione-ricostruzione); sono altresì ammessi interventi di ampliamento, una tantum, nei limiti del 15% del volume esistente.
- 2.2. Per gli ampliamenti ammessi una tantum non sono da computarsi i volumi già realizzati con interventi di ampliamento attuati in precedenza, sia con regolare autorizzazione, sia con condono edilizio, e l'ampliamento ammesso deve intendersi al netto di quanto come sopra già realizzato.
- 2.3. Ogni intervento dovrà attenersi alle norme in materia di contenimento dei consumi energetici.
- 2.4. Al fine del contenimento di tali consumi è altresì ammessa la realizzazione di impianti tecnologici con basso impatto paesistico, anche su eventuali edifici accessori presenti nel lotto.

3. Nuova edificazione

- 3.1 La realizzazione di nuove autorimesse è ammessa, con soluzioni compatibili con l'ambiente e il paesaggio, purché ne venga dimostrato l'effettivo bisogno e avvenga secondo una delle seguenti modalità:

- a) al pian terreno dell'edificio esistente;
- b) in adiacenza all'edificio esistente con porticato aperto su tre lati;
- c) completamente interrato o seminterrato, da ricoprirsi con terreno erboso o vegetazione in coerenza con il contesto.

3.2 Fatta salva la verifica dell'effettivo bisogno di cui al comma precedente, è concesso un massimo di due stalli di sosta per ogni unità abitativa.

3.3 In assenza di idonee strutture è ammessa la costruzione di un solo manufatto in legno, da destinare al deposito di attrezzi per la manutenzione delle aree verdi del lotto, con dimensione massima di 5 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all'intradosso.

4. Gestione delle pertinenze

4.1 Sono ammesse recinzioni nell'ambito di pertinenza, le quali devono avere altezza non superiore a 180 cm ed essere costituite da reti metalliche e paletti di sostegno, oltre a siepi o vegetazione di essenze autoctone scelte tra quelle incluse nell'Elenco delle specie arboree e arbustive autoctone del territorio del Parco (allegato 2); sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno; in ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche.

4.2 È vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico.

4.3 Sono ammessi, nelle pertinenze, esclusivamente:

- a) i parcheggi a raso con materiali permeabili purché funzionali alle esigenze dell'abitazione;
- b) il recupero di manufatti esterni, regolarmente assentiti, senza alterazione di forme, superfici e caratteri originali.

4.4 È ammessa l'apertura di nuovi tracciati carrai o pedonali solo per esigenze di raggiungimento dell'abitazione principale non altrimenti soddisfabili.

5. Interventi sul sistema paesistico – naturale

5.1 È obbligatorio il mantenimento dei muretti a secco e la valorizzazione dei selciati storici eventualmente esistenti. La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno con soluzioni di ingegneria naturalistica laddove non siano presenti muretti a secco.

5.2 È ammessa la manutenzione di opere idraulico forestali presenti e la realizzazione di nuove opere subordinatamente a valutazioni sul sistema idrogeologico.

5.3 L'abbattimento di alberature esistenti è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.

5.4 Interventi che comportino un radicale riassetto dei giardini sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, nei limiti delle normative vigenti.

6. Rete Natura 2000

6.1 Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza sulla ZSC "Spina Verde" tutti i piani, i programmi e i progetti, interventi e attività ai termini dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, tra cui anche:

- a) tutti gli interventi di cui al comma 2, che comportino aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma;

b) gli interventi di cui al comma 3 ad esclusione dei manufatti deposito.

6.2 Non saranno autorizzati interventi sottoposti a valutazione di incidenza sulla ZCS IT2020011 “Spina Verde”, con esito negativo.

6.3 Al fine di tutelare i siti di stazionamento e di riproduzione di rettili e anfibi, ogni intervento di manutenzione sui muri a secco, con esclusione di quelli costituenti gli edifici, dovrà essere effettuato senza l'ausilio di leganti idraulici.

6.4 Al fine di tutelare i siti di nidificazione di specie quali civetta, rondine, codirosso, e numerose specie di chiroteri, gli interventi di trasformazione ammessi dovranno incidere il meno possibile sulla conformazione dei sottotetti o, laddove non fosse possibile, prevedere di strutture compensative per il rifugio degli animali.

6.5 In relazione ad interventi su organismi edilizi esistenti o a nuova edificazione, è prescritta l'adozione delle migliori tecnologie disponibili in ambito energetico; dovranno essere previste, per la realizzazione di opere a verde di qualsiasi tipologia, l'impiego di specie (arboree, arbustive ed erbacee) autoctone ed ecologicamente idonee al contesto, al fine di evitare l'introduzione di elementi che possano interferire con la componente floristico-vegetazionale autoctona delle aree incluse nel perimetro del Parco. Dovranno essere attentamente valutate tecniche che consentono un miglioramento complessivo dei servizi ecosistemici del suolo, ovvero una riduzione del run-off in caso di pioggia intensa, il filtraggio e la decontaminazione delle acque meteoriche, l'assorbimento e il sequestro di carbonio, ma anche un miglioramento delle condizioni di comfort bioclimatico, di salubrità e vivibilità degli spazi edificati.

6.6 Per gli interventi a verde fare riferimento alle specie autoctone incluse nell'Elenco delle specie arboree e arbustive autoctone del territorio del Parco (allegato 2) In nessun caso sarà possibile mettere a dimora specie invasive, arboree, arbustive o erbacee, elencate come tali nella normativa comunitaria, statale e regionale.

Art. 9 Ambiti di servizi pubblici

1. Finalità di tutela e attività ammesse

1.1. L'ambito in oggetto identifica le zone ove insistono servizi pubblici o di pubblico interesse.

1.2. Il PTC ammette lo sviluppo di tali ambiti purché gli interventi tendano al minor consumo di suolo, al riequilibrio ambientale e al miglior inserimento paesaggistico e naturalistico dei manufatti connessi alla funzione di servizio pubblico o di pubblico interesse.

1.3. Le destinazioni ammesse nell'ambito per i servizi sono le seguenti:

- a) funzione principale: servizi di interesse collettivo
- b) funzioni complementari: residenza accessoria ai conduttori delle attività

1.4. Gli attuatori stipulano apposita convenzione con l'ente gestore che specifichi il dimensionamento degli interventi, le modalità di realizzazione ed eventuali compensazioni ambientali.

2. Interventi su organismi edilizi esistenti

2.1. Per le strutture esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia come disciplinato dalla lett. lett. a), b), c) e d), comma 1, art. 3 del DPR 380/2001.

2.2. Ogni intervento dovrà attenersi alle norme in materia di contenimento dei consumi energetici.

2.3. Al fine del contenimento di tali consumi è altresì ammessa la realizzazione di impianti tecnologici con basso impatto paesistico, anche su eventuali edifici accessori presenti nel lotto.

3. Nuova edificazione

3.1 Interventi di nuova edificazione, fatti salvi gli esiti della valutazione di incidenza, ove prevista, sono ammessi con i seguenti parametri:

- a) rapporto di copertura tra i nuovi edifici e il lotto non superiore al 50%;
- b) numero di piani ammessi fuori terra: 2.

4. Gestione delle pertinenze

Nella gestione delle pertinenze, fatti salvi gli esiti della valutazione di incidenza, ove prevista, sono consentiti i seguenti interventi:

4.1 è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti di delimitazione delle proprietà. In caso di sostituzione degli stessi, la nuova delimitazione dovrà essere realizzata:

- a) sul fronte stradale: tramite elementi architettonici in continuità paesaggistica con quelli adiacenti;
- b) tra i lotti: tramite reti con pali di sostegno di altezza massima di cm 180 opportuna schermatura vegetale costituita da essenze autoctone;
- c) sul fronte "bosco": tramite rete metallica non plastificata a maglia larga di altezza massima di cm 180.

4.2 Sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno; in ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche.

4.3 È vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico.

4.4 Sono ammessi, nelle pertinenze:

- a) i parcheggi a raso funzionali all'attività realizzati con materiali permeabili;
- b) il recupero di manufatti secondari esistenti senza alterazione di forme, superfici e caratteri originali;
- c) nuovi tracciati carrai o pedonali solo per esigenze di raggiungimento dei servizi presenti non altrimenti soddisfabili.

5. Interventi sul sistema paesistico-naturale

5.1 La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.

5.2 È ammessa la realizzazione di nuove opere idraulico-forestali subordinatamente a valutazioni sul sistema idrogeologico.

5.3 L'abbattimento di singole alberature è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.

5.4 Interventi che comportino un radicale riassetto degli spazi verdi (camminamenti, passaggi, muretti, etc) sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, nei limiti delle normative vigenti.

6. Rete Natura 2000

- 6.1 Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza tutti i piani, i programmi e i progetti, interventi e attività ai termini dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, tra cui tutti gli interventi ammessi dai commi precedenti. Non saranno autorizzati interventi sottoposti a valutazione di incidenza con esito negativo sulla ZSC.

TITOLO II: fruizione ecoturistica e culturale

Art. 10 Emergenze storico-culturali

1. Finalità

- 1.1. PTC individua, con apposito segno grafico, le emergenze storiche e siti di interesse culturale suddivise per tipologia:
- a) Siti di interesse archeologico.
 - b) Siti di epoca medioevale.
 - c) Siti di interesse storico militare.
 - d) Siti di interesse religioso.
 - e) Siti di interesse geologico.
- 1.2. I siti di interesse archeologico sono regolati dal successivo art. 11.

2. Siti di epoca medioevale

- 2.1. Le fortificazioni medioevali comprendono il comparto del Castello Baradello, con relativa piazza d'armi e le annesse strutture agricole fortificate del Respau di Sopra e di Sotto.
- 2.2. Nei siti in oggetto sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo nonché tutti gli interventi volti alla fruizione eco-turistica e culturale previsti dall'art 12, in cui ricadono i siti, e che dovranno rispettare le caratteristiche storico-architettoniche dei beni.
- 2.3. La tutela è estesa al comparto del colle del Baradello nel suo complesso.
- 2.4. Il trattamento e l'organizzazione delle superfici a verde, dei percorsi, delle aree di sosta deve essere improntato al massimo rispetto dei caratteri storico-culturali e paesistico-ambientali specifici dell'ambito, ivi compresa la tutela dei punti panoramici e delle possibilità di corretta percezione dei beni storici tutelati e sono rimandati al piano di sviluppo ecoturistico di cui all'art. 12.

3. Siti di interesse storico militare

- 3.1 Le fortificazioni della Frontiera Nord comprendono i ritrovamenti puntuali e lineari di installazioni militari del periodo della Prima Guerra Mondiale e sono indicativamente ricompresi nell'area di Monte Olimpino, del Monte Sasso e del Sentiero Confinale n°2. Sono compresi anche gli elementi non ancora emersi che costituiscono un continuo con quelli già alla luce.
- 3.2 Il Parco esercita sui suddetti ritrovamenti il diritto di prelazione di cui d.lgs 42/2004; il Parco, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, programma l'acquisizione al proprio patrimonio al fine di favorire la conservazione e la fruibilità dei siti.
- 3.3 Sui ritrovamenti è ammesso il recupero volto a garantire la visita da parte degli escursionisti, tramite interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo con le modalità implementate dal Parco in casi analoghi:
- a) pulizia del fondo fino a trovare il camminamento originale;
 - b) integrazione di parti mancanti del fondo in acciottolato;
 - c) piccole integrazioni delle pareti con calcestruzzo con grana medio-grossa;

- d) integrazione dei tratti a monte con graticci in legno;
- e) messa in sicurezza degli ingressi dei tratti interrati anche con coperture leggere e removibili.

3.4 È ammessa, ai fini della sicurezza, la realizzazione di impianti di illuminazione interna.

4. Siti di interesse religioso

4.1 I siti religiosi comprendono la Chiesa Alta di Drezzo, la Chiesa di San Rocco a Cavallasca e la Croce di Sant'Eutichio.

4.2 Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle chiese e relative pertinenze dei beni vincolati, nonché la riqualificazione e adeguamento dei servizi accessori connessi alla funzione museale e turistica nel rispetto dei caratteri costruttivi e tipologici dei manufatti religiosi storici adiacenti. La sistemazione delle aree all'intorno e dei percorsi di accesso dovrà essere improntata alla tutela dei caratteri originari, alla piena valorizzazione del bene storico garantendo la visibilità e percezione dello stesso.

5. Siti di interesse geologico

5.1 Le cave e gli elementi di archeologia industriale comprendono siti e manufatti di epoche diverse, con caratteristiche meritorie di tutela.

5.2 Il parco esercita sui suddetti ritrovamenti il diritto di prelazione di cui al D.Lgs. 42/2004; il Parco, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, programma l'acquisizione al proprio patrimonio, in coerenza con le disposizioni dell'art. 5 della L.R. 86/1983, al fine di favorire la conservazione e la fruibilità dei siti.

5.3 è ammesso il recupero di tali siti volto a garantire la visita da parte degli escursionisti, tramite interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo.

6. Rete Natura 2000

6.1 Sono sottoposti a Valutazione di incidenza tutti i piani, i programmi e i progetti, interventi e attività ai termini dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. Gli interventi ammessi comunque dovranno limitare il danneggiamento di specie, nidi, habitat e prevedere all'occasione adeguate misure di compensazione e ripristino.

Art. 11 Ambiti archeologici

1. Finalità di tutela

1.1. L'ambito di interesse archeologico si estende indicativamente nelle aree poste a sud del sentiero dorsale, e comunque in tutte le aree del Parco caratterizzate dalla presenza di siti di interesse storico ed archeologico, con numerosi e diffusi ritrovamenti e incisioni rupestri.

1.2. Il PTC, all'interno di tale ambito, individua, tutela e valorizza i siti archeologici e i singoli reperti di particolare significato. La valorizzazione è attuata attraverso l'apposizione di segnaletica turistica e di direzione, di manutenzione nelle modalità specificate dai commi successivi, nonché dall'organizzazione dei percorsi per temi anche con il ricorso a tecnologie atte a contestualizzare, attraverso podcast, audioguide, supporti video, realtà aumentata, il bene tutelato.

1.3. I ritrovamenti archeologici sono distinti in due elenchi:

- a) siti e reperti oggetto di analisi dettagliata;
- b) siti e reperti oggetto di solo ritrovamento e indagine archeologica di base.

1.4. I siti censiti sono:

- a) Abitato di Pianvalle;
- b) Camera detta Grande;
- c) Camera detta Carugo;
- d) Camera detta del Ronco;
- e) Camera detta della Palazzuola;
- f) Camera detta del Marchè;
- g) Camera ovale;
- h) Camera di Prestino;
- i) Camera del Roncaccio;
- j) Recinto di Leno
- k) Fonte della Mojenca;
- l) Vasca di Rondineto;
- m) Pozzetto di Prestino
- n) Tracce zona “stanga” di Prestino;
- o) Tracce zona Pianvalle/Monte Croce
- p) Roccione Prestino;
- q) Cinque rocce di Prestino;
- r) Roccia-altare di Pianvalle;
- s) Roccia del Respau di Sopra (baita alpini);
- t) Säss de la stria di Albate;
- u) Sasso delle cento coppelle
- v) Cava grande di via Caversaccio;
- w) Cava del Roccione di Prestino;
- x) Cava azzurra zona ex Big-Barn;
- y) Cava dell’Ospedale S. Anna
- z) Muro ad angolo sopra Camera Grande;
- aa) Terrazzamenti sopra Camera Grande;
- bb) Muri all’inizio della strada Monte Croce;
- cc) Muro Prestino sotto strada e lungo via Isonzo;
- dd) Muri di via XXVII Maggio;
- ee) Roccia Monte Caprino;
- ff) Roccia Monte Caprino;
- gg) Rocce Respau di Sopra;
- hh) Roccia Respau di Sotto;
- ii) Roccia sopra cava azzurra
- jj) Fossa rivestita Respau di Sopra;
- kk) Struttura circolare Monte Caprino;
- ll) Struttura Monte Caprino;
- mm) Strutture Monte Croce;
- nn) Strutture circolari Respau di Sopra;
- oo) Struttura semicircolare.

1.5. Sono elementi integranti del presente piano le schede dei suddetti siti, allegate alla Deliberazione di Assemblea Consortile n° 25 del 23 novembre 2010 e depositate agli atti dell'Ente.

1.6. Il Parco:

- a) promuove azioni per la tutela dei ritrovamenti sulla base delle classificazioni di sensibilità e fragilità di cui alle schede depositate;
- b) attua programmi di manutenzione dei siti archeologici;
- c) esercita nelle forme previste dalla legge l'acquisizione di aree nell'ambito archeologico, anche attraverso l'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 60 e seguenti del D. Lgs. 42/2004;
- d) esercita attività costanti di monitoraggio del rischio archeologico con risorse di bilancio o attraverso iniziative di reperimento di fondi pubblici e privati.

1.7. Il Parco promuove le visite alla zona archeologica all'interno della propria offerta eco-museale, anche in collaborazione con le organizzazioni archeologiche locali e con gli enti regionali, nazionali e internazionali. I reperti visitabili sono, in linea di principio, offerti alla pubblica visione ai cittadini. La visita guidata ai siti archeologici è organizzata per temi (luoghi dell'abitare, luoghi sacri, insediamenti proto artigianali). Il Parco promuove iniziative di comunicazione per la fruizione ecocompatibile del comparto archeologico e di formazione degli operatori del territorio, oltre che attività di bookstore per l'autofinanziamento delle iniziative culturali.

1.8. Gli accessi, le aree a supporto della visita, le zone strategiche per la fruizione del Parco e il sistema dei parcheggi individuati dal PTC comprendono quelle necessarie alla visita del comparto archeologico.

1.9. Sono ammessi interventi per il miglioramento dell'accessibilità ai siti archeologici di persone con ridotta capacità motoria o sensoriale.

1.10. Sono considerati prioritari gli interventi di protezione, sicurezza e tutela dei siti della Camera Grande, Säss de la stria e Roccione di Pianvalle.

2. Interventi sui siti

2.1 Nei siti archeologici elencati al comma 1.4. è esclusa ogni attività di modifica dello stato dei luoghi ad esclusione:

- a) di interventi sulla vegetazione circostante qualora invasiva o pericolante;
- b) di manutenzioni, messa in sicurezza e valorizzazione dei reperti;
- c) di interventi di ricostruzione e consolidamento;
- d) di riproduzioni di tipi protostorici a scopo didattico approvate dalla Soprintendenza.

2.2. Le medesime condizioni che si attuano per i siti di cui al comma 1.4 sono estese a eventuali siti che dovessero essere portati alla luce nel tempo; non appena individuati nuovi siti, le rispettive porzioni di territorio con i reperti saranno definite come Beni Archeologici ai sensi di legge.

2.3. Gli interventi ammessi nei siti archeologici si suddividono in attività di tutela, manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti.

2.4. Le operazioni di tutela comprendono:

- a) la predisposizione di tettoia-copertura che ripari il manufatto dalle precipitazioni atmosferiche;
- b) l'apposizione di steccati di delimitazione.

2.5. La manutenzione ordinaria è attuata, annualmente, tramite:

- a) Pulizia periodica dalla vegetazione, dalle erbe, piante o cespugli presenti sui manufatti e loro immediate vicinanze;
- b) pulizia delle eventuali zone di smaltimento delle acque meteoriche;
- c) potatura delle piante poste nelle vicinanze;
- d) controllo delle condizioni generali della roccia;
- e) controllo delle condizioni della segnaletica;
- f) rinzeppatura delle pietre che si siano mosse;
- g) l'apposizione di riempimenti con piccoli ciottoli o scaglie di roccia;
- h) allineamento di eventuali ciottoli o conci disallineati;
- i) eliminazione della vegetazione spingente.

2.6. La manutenzione straordinaria si attua tramite azioni di:

- a) asportazione della vegetazione di contorno con particolare riferimento agli apparati radicali con l'aiuto di sostanze biodegradabili o procedure meccaniche capaci di distruggere l'elemento vegetale, senza danneggiare il reperto; qualora le parti vegetali lascino spazi vuoti pericolosi per il reperto, sentita la Soprintendenza, si potrà provvedere al loro riempimento con idonee sostanze;
- b) smaltimento superficiale delle acque meteoriche, mediante, ove necessario, il convogliamento delle acque a valle o lungo i lati del reperto;
- c) definizione univoca dei percorsi di accesso e di visita, anche attraverso l'utilizzo di passerelle autoportanti;
- d) sistemazioni idraulico-forestali con tecniche di ingegneria naturalistica;
- e) messa in sicurezza dei percorsi di accesso e visita;
- f) pulizia delle rocce ed eliminazione dei muschi con eventuali trattamenti superficiali di protezione con prodotti e metodi indicati dalla Soprintendenza.

3. Interventi nell'areale

3.1. Gli interventi ammessi dagli altri articoli del PTC e che ricadano nell'areale di interesse protostorico-archeologico (dalla fase protostorica e quella medievale) sono soggetti alle prescrizioni del d.lgs. 42/2004 Testo Unico in materia di beni culturali e paesaggio, a cui si rimanda per quanto non contemplato dal presente piano; ogni intervento dovrà essere realizzato con materiali e tecnologie che non compromettano il profilo dei suoli e che possano essere facilmente rimossi qualora esigenze di studio o tutela lo rendano necessario.

3.2. La progettazione e l'esecuzione delle opere da realizzarsi nell'areale di interesse protostorico-archeologico (dalla fase protostorica e quella medievale) dovranno essere eseguite da figure professionali e operatori adeguati per competenze e categoria ai sensi del DPCM 14 Febbraio 2022 "approvazione linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati", allegato 1, tabella 2".

3.3. Sono ammessi:

- a) interventi ed opere funzionali alla ricerca, valorizzazione e promozione culturale dei siti, oltre che di protezione dei ritrovamenti;
- b) saggi di scavo sistematici, nelle modalità previste dall'art. 88 del d. lgs. 42/2004, tesi a indagare la generalità del sottosuolo, al fine di conoscere la continuità degli insediamenti sui versanti che hanno già dato reperti e in zone mai scavate in passato, allo scopo di censire in modo dettagliato la consistenza dell'occupazione antica dei siti;
- c) riproduzioni a scopi didattici di manufatti storico-archeologici (capanne, laboratori di fusione, di ceramica e di tessitura, pozzi, focolari, canalette idrauliche, ecc.) coerentemente ai prototipi storici.

3.4. Non sono ammessi:

- a) opere di escavazione, sbancamento e movimento terra se non in conseguenza di eventi idrogeologici definibili nell'ambito di calamità naturali previo nulla osta di Parco e Soprintendenza;
- b) attività di aratura dei terreni a scopo agricolo oltre i 20 centimetri con segnalazione preventiva al Parco e alla Soprintendenza.

3.5. È ammessa la realizzazione di recinzioni composte da siepi costituite con essenze rispondenti alle tradizioni locali consolidate (carpino, biancospino, sambuco e altri, come da disposizioni del piano di indirizzo forestale del Parco), che dovranno essere mantenute dai proprietari ad un'altezza non superiore a 1,20 metri.

3.6. Potranno eventualmente essere recintati alcuni siti archeologici, allo scopo di segnalarli e tutelarli dall'accesso indiscriminato; tali recinzioni saranno eseguite con semplici pali di legno di altezza pari a m 1.20 posti a circa m 2.0 di interasse e interposta rete forestale o, in alternativa, ad un interasse minore con interposti pali incrociati. La posa della recinzione dovrà limitare il numero degli scavi, compatibilmente all'andamento del terreno; le operazioni di posa dovranno essere preventivamente segnalate alla competente Soprintendenza. È possibile l'utilizzo del corten per una maggiore durata nel tempo.

3.7. I proprietari dei terreni recintati ove si trovano i reperti archeologici hanno l'obbligo curare la manutenzione della vegetazione, senza intaccare le emergenze archeologiche, che debbono essere lavorate solo da esperti; se il reperto si trova all'interno di una proprietà già recintata, si potranno definire momenti nei quali consentire l'accesso al reperto da parte del pubblico; gli studiosi, gli archeologi accreditati dalla Soprintendenza, i rappresentanti della stessa e quelli del Parco dovranno avere libero accesso, previo accordo con la proprietà.

4. Rete Natura 2000

4.1 Gli interventi previsti dal presente articolo sono subordinati al rispetto delle indicazioni del Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa DG Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia, 22 n°5601 del 27/05/2010, ad oggetto "Valutazione di incidenza del Piano di settore archeologico del Parco Spina Verde" e più in particolare:

- a) predisposizione di adeguata segnaletica per circoscrivere il passaggio dei visitatori ai sentieri esistenti;
- b) predisposizione di cartelli comportamentali al fine di evitare all'ambiente e alla fauna;
- c) predisposizione di zone di accoglienza fuori dal SIC o in aree di minor pregio ambientale;
- d) realizzazione di campi scuola al di fuori di aree di pregio;
- e) delocalizzazione di habitat in aree di limitato disturbo antropico;
- f) posa di cestini e contenitori lungo i percorsi tematici;
- g) esecuzione delle visite guidate da parte di personale specializzato;
- h) limitazione delle visite guidate ai percorsi tematici individuati dal piano;
- i) evidenziazione sui materiali divulgativi dei siti archeologici della presenza del SIC;
- j) limitazione nello spazio e nel tempo di manifestazioni ed eventi ed eventuale Valutazione di incidenza;
- k) utilizzo di specie autoctone e con frutti eduli per eventuali siepi e ripiantumazioni;
- l) utilizzo di pali di legno e reti forestali a maglia larga per recinzioni;
- m) attenzione ai tagli di specie arboree in prossimità dei siti archeologici ed eventuali nuove piantumazioni a compensazione;
- n) tutela del sottobosco;
- o) valutazione di incidenza per la realizzazione di nuovi percorsi tematici;
- p) attenzione alla progettazione delle coperture di protezione dei manufatti archeologici;

- q) concentrazione degli interventi di manutenzione previsti dal piano al di fuori del periodo di riproduzione (15 aprile – 30 giugno);
- r) rispetto delle indicazioni del Piano di Settore Faunistico del Parco Spina Verde;
- s) Valutazione di incidenza per specifici interventi.

Art. 12 Ambiti per la ricettività ecoturistica

1. Finalità e attività ammesse

1.1. L'ambito in oggetto identifica le zone finalizzate alla ricettività eco-turistica:

- a) aree di parcheggio;
- b) centri parco;
- c) baite, agriturismi e strutture ricettive;
- d) comparto turistico-culturale del Baradello.

1.2. Il PTC promuove lo sviluppo e la valorizzazione di tali ambiti nell'ottica della fruizione turistica dell'area protetta ecocompatibile, tramite interventi che tendano al minor consumo di suolo, al riequilibrio ambientale e al miglior inserimento paesaggistico e naturalistico dei manufatti per la fruizione.

1.3. L'attività ricettiva ecoturistica costituisce la principale destinazione d'uso di questo ambito, nell'ambito dell'art. 8, comma 2 del d.lgs. 79/2011, esercitabile anche nelle forme di attività agrituristiche. In particolare, le destinazioni ammesse nell'ambito per la ricettività eco-turistica sono le seguenti:

- a) servizi di interesse sociale, culturale e turistico-ricettivo (di cui ai codici ATECO 55.1, 55.20, 56);
- b) servizi alla persona (di cui ai codici ATECO 96.04.10);
- c) residenza accessoria ai conduttori delle attività;
- d) attività agro-ambientali.

1.4. Qualora il soggetto attuatore degli interventi ammessi dal presente articolo sia diverso dall'ente Parco, gli attuatori stipulano apposita convenzione con l'ente gestore che specifichi il dimensionamento degli interventi, le modalità di realizzazione ed eventuali compensazioni ambientali.

2. Interventi sugli organismi edilizi esistenti

Sugli organismi edilizi esistenti, fatti salvi gli esiti della valutazione di incidenza ove prevista, sono ammessi i seguenti interventi:

2.1. per le strutture di cui al punto 1.1.c del presente articolo, sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia (senza possibilità di demolizione-ricostruzione); è altresì concesso un ampliamento una tantum, nei limiti del 15% del volume esistente condizionato alla riqualificazione architettonica e paesaggistica del comparto e alla presentazione di un progetto di sviluppo eco-turistico. Per le strutture "Agriturismo Monte Sasso", "Cascina Rodiani" e "Villa Colombirolino", individuate con apposito simbolo, è ammesso l'ampliamento una tantum esclusivamente nel sottosuolo e solo per servizi accessori alla clientela, nel limite del 15% del volume esistente, fido ad un massimo realizzabile di 900 mc. È fatta salva l'incidenza ambientale, statica, geologica, idraulica e idrica.

2.2. Ogni intervento dovrà attenersi alle norme in materia di contenimento dei consumi energetici.

2.3. Al fine del contenimento di tali consumi è altresì ammessa la realizzazione di impianti tecnologici con basso impatto paesistico, anche su eventuali edifici accessori presenti nel lotto.

3. Nuova edificazione

- 3.1 La realizzazione di autorimesse connesse all'attività ricettiva è ammessa, con soluzioni compatibili con l'ambiente e il paesaggio, purché ne venga dimostrato l'effettivo bisogno e avvenga secondo una delle tre seguenti modalità:
- a) al pian terreno degli edifici esistenti;
 - b) in adiacenza all'edificio esistente con porticato aperto su tre lati;
 - c) completamente interrata o seminterrata, da ricoprirsi con terreno erboso o vegetazione in coerenza con il contesto. Fatta salva la verifica dell'effettivo bisogno, le autorimesse non potranno superare il 50% della superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione di aggetti, sporti e porticati.
- 3.2 In assenza di idonee strutture è ammessa la costruzione di un solo manufatto in legno, da destinare al deposito di attrezzi per la manutenzione delle aree verdi del lotto, con dimensione massima di 5 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all'intradosso.

4. Gestione delle pertinenze

Per la gestione delle pertinenze, fatti salvi gli esiti della valutazione di incidenza ove prevista, sono ammessi i seguenti interventi:

- 4.1 è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti di delimitazione delle proprietà tramite reti con pali di sostegno di altezza massima di cm 180, e opportuna schermatura vegetale costituita da essenze autoctone incluse nell'Elenco delle specie (allegato 2); Sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno; in ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche;
- 4.2 è vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico;
- 4.3 sono ammessi, nelle pertinenze, purché vengano definiti all'interno del piano di sviluppo eco-turistico di cui al comma 2.1:
- a) i parcheggi a raso funzionali all'attività realizzati con materiali permeabili;
 - b) il recupero e il miglioramento paesaggistico di manufatti secondari esistenti senza alterazione di forme, superfici e caratteri originali.

5. interventi sul sistema paesistico – naturale

- 5.1 La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.
- 5.2 È ammessa la manutenzione di opere idraulico forestali presenti e la realizzazione di nuove subordinatamente a valutazioni sul sistema idrogeologico. L'abbattimento di alberature esistenti è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.
- 5.3 Interventi che comportino un radicale riassetto degli spazi verdi (camminamenti, passaggi, muretti, etc) sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, nei limiti delle normative vigenti.

6. Rete Natura 2000

- 6.1 Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza tutti i piani, i programmi e i progetti, interventi e attività ai termini dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, tra cui anche:
- a) tutti gli interventi di cui al comma 2, che comportino aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma.
 - b) Tutti gli interventi compresi nel piano di sviluppo eco-turistico.
- 6.2 Sono da privilegiarsi soluzioni di accessibilità che non rendano necessarie nuove opere viabilistiche e infrastrutturali al fine di evitare il consumo di territori rurali/boschivi; dovranno essere messe in atto tutte le azioni necessarie ai fini di una mobilità sostenibile per la fruizione, ovvero per limitare l'utilizzo di auto private e per incentivare, viceversa, la mobilità dolce e i mezzi pubblici. Per le aree parcheggio è prescritto l'impiego di materiali drenanti, il mantenimento di superfici altamente permeabili ed una opportuna dotazione di alberi e arbusti di specie autoctone ed ecologicamente idonee al sito.
- 6.3 Non saranno autorizzati interventi, qualora soggetti a valutazione di incidenza con esito negativo

Art. 13 Ambiti strategici per lo sviluppo del Parco e conservazione della Biodiversità

1. Finalità e attività ammesse

1.1. L'ambito identifica le zone per lo sviluppo sociale, ambientale ed economico del Parco:

- a) Comparto del Ronco di Drezzo;
- b) Comparto del Rosee di Parè;
- c) Via alla Torre
- d) Biotopo Colombirolino
- e) Biotopo di monte Olimpino
- f) Comparto di Cardano – Monte Sasso;
- g) Area di interscambio via Ronchetto;
- h) Comparto loc. Pianvalle;
- i) Area di interscambio Ginocc;
- j) Compendio Ex Polveriera di Albate.

1.2. Il PTC promuove in tali ambiti, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, naturalistiche e paesaggistiche dei singoli contesti:

- a) lo sviluppo e il potenziamento dell'accessibilità all'area protetta;
- b) la fruizione ricreativa, turistica e culturale.

1.3. Le destinazioni ammesse nell'ambito sono le seguenti:

- a) funzione principale: servizi di interesse collettivo, sociale, culturale e turistico-ricettivo;
- b) funzioni complementari: residenza accessoria ai conduttori delle attività, attività agricola volta al ripristino del paesaggio agrario tradizionale.

2. Interventi

Negli ambiti strategici per lo sviluppo del Parco, fatti salvi gli esiti della valutazione di incidenza ove prevista, sono ammessi i seguenti interventi:

2.1. nel comparto del Ronco di Drezzo sono previsti interventi volti alla realizzazione di un percorso avventura e di un piccolo parcheggio di servizio nonché di aree di sosta attrezzate con panche a tavoli;

- 2.2. nel comparto di Rosee sono previsti interventi volti alla realizzazione di una area di sosta con panche, bacheche, tavoli e altri arredi forestali per gli utenti e gli escursionisti del percorso naturalistico-didattico di Parè (sentiero 8);
- 2.3. nell'area lungo la via alla Torre, in terreni di proprietà dell'Ente, è prevista la realizzazione di una area di sosta con panche, bacheche, tavoli e altri arredi forestali per gli utenti e gli escursionisti del percorso naturalistico-didattico di Parè (sentiero 8), oltre che interventi di ripristino del paesaggio agro-forestale e delle balze;
- 2.4. nell'ambito Colombirolino si prevede di acquisire l'area con antiche vasche ornamentali della omonima villa, ai fini della conservazione del biotopo e la sua valorizzazione con un piccolo percorso didattico e di osservazione;
- 2.5. nell'ambito del biotopo di Monte Olimpino è prevista la valorizzazione dell'area sotto il profilo della biodiversità e della valorizzazione ai fini didattici;
- 2.6. nel comparto di Cardano – Monte Sasso, è prevista:
- a) nella porzione sud del mappale 989 lo sviluppo del vivaio di specie autoctone per la rinaturalizzazione e il miglioramento forestale del Parco;
 - b) nella porzione del mappale 989 a ridosso della via Cardano, prospiciente Villa Eros, la realizzazione di un centro di presidio ambientale e centro Parco per un massimo volumetrico di mc 300;
 - c) sul mappale 989 nella parte più bassa, o in alternativa, sul mappale 998, la realizzazione di un parcheggio di accesso al sentiero 2 confinale, con materiali drenanti e opportune schermature vegetali, di massimo 10 posti auto;
 - d) sui restanti mappali del comparto opere di miglioramento ambientale e forestali, volte alla riduzione del rischio idrogeologico, all'aumento della biodiversità in particolare dei prati e delle aree sommitali di brughiera sul Monte Sasso, oltre al miglioramento della rete dei sentieri con nuove aree di sosta e aree didattiche.
- 2.7. Nel comparto Via Ronchetto è prevista, presso l'accesso al sentiero 11, la realizzazione di una area di interscambio. I parcheggi dovranno essere realizzati a raso, senza modifiche sostanziali alla morfologia dei luoghi, con materiali drenanti e opportune schermature vegetali.
- 2.8. Nel comparto "Pianvalle":
- a) sul mappale 3918, per una striscia immediatamente a ridosso del sentiero 11, è prevista la realizzazione di un parcheggio di interscambio pedonale ai sentieri 1 e 11. I parcheggi dovranno essere realizzati a raso, senza modifiche sostanziali alla morfologia dei luoghi, con materiali drenanti e opportune schermature vegetali;
 - b) è prevista l'acquisizione al patrimonio dell'Ente dei mappali 100 e 821 ai fini della conservazione e tutela ai fini archeologici nonché per il potenziamento dell'area dedicata alla ricostruzione didattica della capanna protostorica tramite arredi forestali (panche, sedute, bacheche e tavoli);
 - c) È prevista l'acquisizione al patrimonio del mappale 2312 per la realizzazione di aree didattiche all'aperto, a supporto della visita al percorso Protostorico (sentiero n°11).

2.9. Nel comparto “Ginocc”, è prevista la realizzazione di parcheggio di accesso al sentiero 10. I parcheggi dovranno essere realizzati a raso, senza modifiche sostanziali alla morfologia dei luoghi, con materiali drenanti e opportune schermature vegetali.

2.10. Nel comparto della Ex Polveriera di Albate è prevista la riconversione funzionale degli edifici esistenti, per strutture e servizi correlate alla fruizione e gestione del parco, quale presidio orientale dello stesso, con uffici, spazi per mostre, museo, attività culturali etc... nonché spazi per il parcheggio delle autovetture. Per le aree aperte del comparto, lungo la Roggia Segrada, sui versanti boschivi e nelle zone a prato, è prevista la conservazione degli habitat e operazioni di valorizzazione ambientale e di potenziamento della biodiversità.

3. Gestione delle pertinenze

3.1 È ammessa la realizzazione di recinzioni strettamente necessarie alla protezione dei centri di presidio ambientale o delle attività agroambientali. Le stesse dovranno essere realizzate:

- a) tramite elementi architettonici in continuità paesaggistica con quelli eventualmente esistenti;
- b) sul fronte bosco: tramite strutture trasparenti con pali di sostegno di altezza massima di cm 180, e opportuna schermatura vegetale costituita da essenze autoctone.

3.2 Sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno; in ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche.

4. Interventi sul sistema paesistico – naturale

4.1 La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.

4.2 È ammessa la manutenzione di opere idraulico forestali presenti e la realizzazione di nuove subordinatamente a valutazioni sul sistema idrogeologico.

4.3 L'abbattimento di singole alberature è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.

5. Rete natura 2000

5.1 Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza tutti i piani, programmi, progetti, interventi e attività ai termini dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 tra cui tutti gli interventi previsti dal presente articolo. Non saranno autorizzati interventi che abbiano come risultato una incidenza negativa sul SIC.

5.2 Sono da privilegiarsi soluzioni di accessibilità che non rendano necessarie nuove opere viabilistiche e infrastrutturali al fine di evitare il consumo di territori rurali/boschivi; dovranno essere messe in atto tutte le azioni necessarie ai fini di una mobilità sostenibile per la fruizione, ovvero per limitare l'utilizzo di auto private e per incentivare, viceversa, la mobilità dolce e i mezzi pubblici. Per le aree parcheggio è prescritto l'impiego di materiali drenanti, il mantenimento di superfici altamente permeabili ed una opportuna dotazione di alberi e arbusti di specie autoctone ed ecologicamente idonee al sito.

Art. 14 Spazi Attrezzati

1. Il PTC identifica puntualmente gli spazi attrezzati finalizzati alla sosta degli escursionisti.

2. Il PTC ammette il potenziamento e la realizzazione di nuovi spazi attrezzati per la sosta e la ricreazione degli escursionisti, lungo i sentieri del Parco, presso gli accessi e i parcheggi di servizio, presso i siti di importanza culturale e paesaggistica.
3. I nuovi spazi attrezzati, e la manutenzione di quelli esistenti, dovranno essere realizzati preferibilmente con le modalità di cui al quaderno delle opere tipo degli arredi, dotazioni e infrastrutture per la fruizione, realizzato da ERSAF e Provincia di Como, edito nel 2006 e con gli abachi delle opere tipo realizzate dall'Ente Parco. È altresì ammesso l'utilizzo del corten, al fine di garantire la massima resistenza nel tempo.
4. Nel caso vengano realizzate pensiline/padiglioni dovrà essere prevista la realizzazione di coperture con essenze vegetali, al fine di integrare il manufatto nel contesto boschivo.

TITOLO III: norme per l'intero territorio del Parco

Art. 15 Tutela Geologica e idrogeologica

1. Il P.T.C. riconosce la fragilità geologica e idrogeologica del territorio del Parco. Le principali criticità, geologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche sono rappresentate sulle tavole del Piano dedicate alla Tutela geologica e idrogeologica, periodicamente aggiornate in coerenza con le componenti geologiche dei PGT e con la pianificazione di bacino sovraordinata.
- 1bis. Gli interventi edificatori e/o connessi alla realizzazione di infrastrutture, consentiti dal PTC, fatte salve norme più vincolanti definite nel presente Piano, dovranno essere assoggettati alle prescrizioni delle specifiche classi di fattibilità geologica rilevabili nelle componenti geologiche dei PGT o nella pianificazione di bacino sovraordinata, qualora più aggiornata.
2. Le prescrizioni del presente articolo hanno validità in tutto il territorio del Parco e costituiscono principi per il rilascio di autorizzazioni di competenza dell'Ente. Per qualunque piano, programma, progetto, intervento e attività richiamati nell'articolo sono fatti salvi gli esiti della valutazione di incidenza, ove prevista.
3. Costituiscono riferimenti normativi per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta:
 - a) Regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico sulle opere idrauliche";
 - b) Vincolo idrogeologico R.D. n. 3267 del 30/12/1923;
 - c) D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale";
 - d) Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti – N.d.A. e Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);
 - e) Regolamento regionale 24 marzo 2006 - n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 - f) Piano di Tutela delle Acque regionale, ai sensi dell'articolo 45 della Legge Regionale 12 dicembre 2003, N. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
 - g) Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica dei PGT, in attuazione dell'art. 57 della L.R. 12/2005 e disposizioni regionali attuative in campo urbanistico del Piano di Bacino approvate in attuazione dell'art. 65 comma 6 del D. Lgs. 152/2006;
 - k) D.g.r. 18 dicembre 2023 n. 1615. "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 15 dicembre 2021 n. XI/5714 e dei relativi allegati tecnici";
 - l) Regolamento regionale 19 aprile 2019 - n. 8 - Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio");
 - m) D.lgs 152/06 e D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 "Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano";
 - n) Regolamento Regionale 29 marzo 2019 - n. 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi";
 - o) D.M. 17.01.2018 - "Norme tecniche sulle costruzioni";
 - p) D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d);

q) D.G.R. n. 6/48740 del 29/02/2000 “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica.

4. In generale, in tutto il territorio del Parco, nelle aree costituenti scarpate morfologiche, terrazzamenti, creste sono vietati tutti i movimenti terra, sbancamenti, livellamenti che possono creare discontinuità visuali nel paesaggio con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericoli per la stabilità dei pendii, ad eccezione di opere di difesa e consolidamento dei terreni attuate mediante l'ausilio di tecniche di ingegneria naturalistica.
5. In corrispondenza dei siti di particolare rilevanza geologica, indicati con apposito simbolo grafico, sono vietati scavi e movimenti di terra che comportino la distruzione o la compromissione della morfologia del sito o dell'affioramento roccioso nelle loro peculiarità geomorfologiche, litologiche, sedimentologiche, stratigrafiche.
6. Sono sempre consentite, nell'intero territorio del Parco:
 - a) sistemazioni dei versanti;
 - b) sistemazioni idraulico-forestali;
 - c) interventi di riassetto idrografico locale interessanti incisioni riconducibili ad un sistema di drenaggio non ancora gerarchizzato (scoli, canaline di gronda);
 - d) riempimenti e colmattazioni;
 - e) sistemazione della sentieristica e viabilità.

Per tali tipologie di opere dovranno essere privilegiate tecniche di ingegneria naturalistica.

7. Si dovranno prediligere i muri a secco e i muri rivestiti in pietra ad altre tipologie costruttive; il materiale litoide dovrà essere costituito da litotipi idonei per colorazione, pezzatura, grana, sia che questi siano di origine interna al Parco, sia che derivino da cave di prestito esterne e dovranno essere costituite preferenzialmente da blocchi Gonfolitici, di Serizzo o Ghiandone.
Gli interventi non dovranno in alcun caso modificare in modo peggiorativo l'assetto idrogeologico locale.
8. Entro le aree di pertinenza dei corsi d'acqua è vietato:
 - a) qualsiasi attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichi l'assetto morfologico naturale;
 - b) l'installazione di impianti di smaltimento di qualsiasi genere e lo stoccaggio anche temporaneo di materiali o rifiuti di qualsiasi genere;
 - c) le coltivazioni erbacee non permanenti, per un'ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda;
 - d) qualsiasi intervento o struttura che possa compromettere la stabilità delle fondazioni di argini (modifiche flusso della corrente verso gli argini o scavi ed abbassamenti del piano campagna in corrispondenza dell'argine stesso), le opere di rettificazione e impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, le opere di tombinatura o copertura del corso d'acqua;
 - e) l'incremento delle superfici impermeabilizzate che possono comportare un sovraccarico idraulico del corso d'acqua.
9. Ai sensi del r.d. 523/1904 e della D.G.R. 7/13950/2003, lungo i corsi d'acqua è vietata la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati con murature che si elevino oltre le quote del piano campagna e di scavi entro la fascia di 10 m dagli argini e loro accessori e, in mancanza di argini, dal ciglio della sponda. Sono inoltre vietate le piantagioni e movimentazioni di terreno entro la fascia di 4 m dai limiti sopraindicati.
Sono per contro consentiti:
 - a) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - b) i depositi temporanei conseguenti o connessi ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria

lungo i corsi d'acqua da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
c) gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale favorendo per la loro realizzazione le tecniche di ingegneria naturalistica;
d) è consentita la pulizia delle sponde dalla vegetazione arborea riparia, previa denuncia all'ente gestore, ad eccezione delle ceppaie e delle piante di alto fusto che devono essere salvaguardate, eccetto nei casi in cui ciò costituisca rischi idraulici.

10. È vietata la captazione di acque superficiali lungo il reticolo idrografico individuato, eccezione fatta per le derivazioni in atto o future ad uso domestico e/o zootecnico, per le quali, tuttavia, dovrà essere dimostrato l'impossibilità di approvvigionamento tramite fonti diverse ed attestato che l'incidenza del prelievo non comporti una modifica sostanziale agli ecosistemi fluviali a valle del punto di captazione.
11. Per le captazioni di acque sotterranee viene introdotta una zona di protezione delle sorgenti di estensione pari a 50 m dal punto di emersione e delimitata dall'isoipsa di valle, in cui è vietata l'apertura di nuovi pozzi o la captazione di punti di risorgiva non censiti.
12. Al di fuori delle zone di protezione l'apertura di nuovi pozzi ad uso domestico o zootecnico (fatto salvo per queste ultime il rispetto delle normative vigenti e le disposizioni generali provinciali) è subordinata alla presentazione di una relazione denominata "Valutazione di Compatibilità Idrogeologica per la captazione di acque superficiali e sotterranee", comprovante l'assenza di fonti alternative e attestante che l'incidenza del prelievo non comporti una modifica sostanziale agli ecosistemi fluviali a valle del punto di captazione.
13. Tutti gli scarichi nei corsi d'acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo devono possedere rigorosamente i requisiti di qualità compatibili con l'effettivo stato del ricettore. In ogni caso è vietata l'immissione di acque che comportino un peggioramento delle qualità delle acque del ricettore. L'attivazione di qualsiasi scarico terminale da insediamento civile nei corpi idrici superficiali e sotterranei o nel suolo è subordinata al parere dell'ente gestore del Parco.

Art. 16 Tutela faunistica

1. La tutela faunistica del Parco è garantita attraverso:
 - a) l'applicazione del Regolamento di Parco Naturale (Approvato con deliberazione di Assemblea Consortile n°3 del 24.04.2007 e pubblicato nel BURL Serie Inserzioni e Concorsi del 20.06.2007) che disciplina nel dettaglio prelievi, abbattimenti, reintroduzioni;
 - b) la normativa di cui agli articoli 1 "Aree di interesse ecologico" e 2 "Varchi Ecologici";
 - c) le singole normative degli ambiti nelle parti relative al rapporto con Rete Natura 2000.
2. La disciplina venatoria, nel territorio ricadente nel parco regionale, è quella prevista dalla L.R. 26/93.
3. Nel Parco Naturale è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi dell'art. 22 comma 6 della legge 394/1991 nonché la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali sia vertebrate che invertebrate, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge 394/1991, nonché il disturbo e danneggiamento di nidi e tane.
4. Il Parco attua interventi mirati alla conservazione della fauna selvatica, sia in relazione alle aree di interesse ecologico individuate dal PTC (art. 1) sia in relazione al Formulario Standard per il SIC ora ZSC "Spina Verde".

Art. 17 Tutela antincendio

1. La Tutela antincendio è attuata tramite:
 - a) le prescrizioni del Regolamento del Parco Naturale Spina Verde (BURL serie inserzioni e concorsi del 20 Giugno 2007);
 - b) le disposizioni del presente articolo.
2. Le prescrizioni del presente articolo:
 - a) hanno validità in tutto il territorio del Parco e costituiscono principi per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta di competenza dell'Ente;
 - b) contribuiscono alla programmazione regionale in materia di programmazione delle attività contro gli incendi boschivi
3. Fatto salvo che tutte le aree devono essere accessibili alle squadre antincendio, il Parco definisce opportuni protocolli d'intesa con le proprietà al fine di favorire l'accesso in aree intercluse o recintate da parte delle squadre antincendio in caso di emergenza.
4. Il Parco, compatibilmente con le risorse finanziarie e di concerto con le autorità competenti, favorisce attività di:
 - a) rafforzamento operativo dell'organizzazione antincendio;
 - b) adeguamento delle dotazioni di squadra e dei dispositivi di protezione individuale per gli operatori;
 - c) realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei soprassuoli forestali;
 - d) ricostituzione di boschi incendiati;
 - e) attività di completamento della rete dei sentieri con funzione di pista antincendio;
 - f) formazione di piazzole per mezzi aerei;
 - g) informazione, sensibilizzazione, educazione;
 - h) avvistamento e sorveglianza.
5. Il piano individua cartograficamente le piste, esistenti o in progetto, di cui al precedente comma 4 lettera e). Su tali tracciati:
 - a) Le piste dovranno avere una larghezza minima di 2.0 m e dovranno essere provviste di piazzole per lo stazionamento e per l'inversione di marcia;
 - b) i sentieri dovranno essere ben evidenti, con un piano di calpestio largo non meno di 80 cm, privo di vegetazione e fogliame e possibilmente con il fondo regolare;
 - c) è auspicabile l'eliminazione della vegetazione arbustiva e del materiale secco presente a terra e in piedi per una fascia di 3 m di larghezza da ambo i lati, per i sentieri, di 4 per le piste. Localmente si potranno variare queste dimensioni in relazione all'orografia e alle caratteristiche della vegetazione;
 - d) Il materiale legnoso andrà depezzato e regolarmente accatastato bordo strada a disposizione delle proprietà e dovrà essere allontanato prima dell'inizio della stagione incendi;
 - e) Gli interventi di taglio dovranno essere eseguiti evitando di danneggiare le ceppaie e le piante limitrofe.
6. In corrispondenza degli elettrodotti, al fine di ridurre il rischio di incendio, a taglio avvenuto, il materiale legnoso dovrà essere completamente asportato o, in subordine, cippato o accatastato in piccoli mucchi a basso potenziale di incendio. Il nulla osta del Parco è subordinato alla presentazione di un dettagliato piano di intervento che indichi modalità di attuazione delle presenti prescrizioni e relativa fidejussione.

Art. 18 Servizi a rete

1. Sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di riqualificazione delle reti

tecnologiche (fognatura, linee elettriche e telefoniche, rete idrica e gas) e degli impianti di acquedotti e di potabilizzazione esistenti, subordinatamente a valutazione di impatto positiva sull'ambiente naturale.

2. Gli interventi dovranno prevedere:
 - a) minor consumo di suolo;
 - b) misure di inserimento paesaggistico;
 - c) adeguate forme di ripristino e compensazione ambientale.
3. Nel caso di interventi sostitutivi delle reti elettriche di bassa e media tensione e delle reti telefoniche, le stesse dovranno essere interrate.
4. Sono ammessi interventi di potenziamento degli impianti di acquedotto e di potabilizzazione, purché realizzati con strutture interrate o seminterrate.
5. È ammessa la costruzione di nuove reti ove necessarie per le esigenze dei pubblici servizi. Lo studio di incidenza e il relativo provvedimento autorizzatorio potranno prevedere eventuali compensazioni ambientali da monetizzare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, all'Ente Parco prima dell'avvio dei lavori.

Art. 19 Impianti di telecomunicazione

1. È consentita la manutenzione degli impianti esistenti e la loro razionalizzazione tramite:
 - a) smantellamento degli impianti non più in uso e il ripristino ambientale dei sedimi;
 - b) accorpamento su un unico sostegno già esistente di più elementi;
 - c) sostituzione delle componenti usurate con nuovi dispositivi dalle soluzioni formali e cromatiche atte a garantirne la migliore integrazione nel contesto.
2. È consentita altresì l'implementazione degli impianti esistenti senza alternarne le caratteristiche geometriche tramite:
 - a) utilizzo di antenne compatte, supporti reclinabili, materiali duraturi e innovativi;
 - b) assonanza cromatica con l'elemento di supporto;
 - c) utilizzo di materiali non riflettenti o scintillanti;
 - d) esclusione di loghi commerciali.
3. Non è ammessa l'installazione di nuove antenne. Solo su richiesta di organi statali o regionali e qualora sia stata verificata l'impossibilità di utilizzo di impianti esistenti, l'installazione di nuove antenne è ammessa purché:
 - a) non siano occupati con visivi di particolare importanza;
 - b) il nuovo impianto non entri in conflitto con altri elementi ad andamento verticale di natura simbolica;
 - c) non siano alterati i valori panoramici dei luoghi;
 - d) sia limitata la visibilità dell'impianto dai sentieri e dalle strade forestali di avvicinamento;
 - e) siano evitate installazioni lungo le linee di crinale;
 - f) siano privilegiate le sistemazioni sotto cresta;
 - g) siano utilizzati materiali non riflettenti/scintillanti;
 - h) sia previsto il mascheramento con chiazze geometriche;
 - i) sia prevista opportuna schermatura con idonea vegetazione in corrispondenza dei percorsi di pubblico passaggio e fruizione per i basamenti e le cabine di servizio

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono sempre subordinati alla Valutazione di incidenza positiva e al rispetto dei rapporti di scala tra dimensione dell'opera e quella del contesto.
5. Tutti gli impianti dovranno essere dotati di luci di segnalazione notturna per evitare collisioni con la fauna selvatica, oltre che per la sicurezza del traffico aereo.

Art. 20 Strade e percorsi

1. Sulle strade pubbliche all'interno del Parco sono sempre ammesse opere di manutenzione. Progetti di allargamento/ampliamento e modifica sostanziale dei sedimi dovranno essere sottoposti alle autorizzazioni di legge per l'identificazione di opportune misure di compensazione e mitigazione ambientale.
2. All'interno del Parco le opere di manutenzione di strade private e l'apertura di nuovi tracciati pedonali e carrabili sono ammesse nei limiti delle norme dell'ambito in cui ricadono, fatti salvi gli esiti della valutazione di incidenza ove prevista.
3. È sempre ammessa l'attività di manutenzione, riqualificazione e valorizzazione della rete sentieristica e antincendio privilegiando gli interventi di ingegneria naturalistica e l'utilizzo del sasso e della pietra locale.
4. È fatto divieto di chiudere i percorsi riportati nella tavola 1.
5. Il Parco può implementare nuovi tracciati escursionistici e infrastrutture per la fruizione, previa valutazione degli impatti sull'ambiente.

Art. 21 Impianti FER

1. Nell'intero territorio del Parco è consentita l'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda di copertura.
2. Nel caso di edifici di particolare valenza storico e/o architettonica è da privilegiare l'installazione sulla copertura di edifici secondari eventualmente presenti e solo in via residuale al suolo, purché efficacemente mascherati. L'installazione al suolo dei pannelli solari (termici o fotovoltaici) dovrà essere opportunamente supportata da documentazione tecnica che dimostri la corrispondenza tra il numero dei pannelli solari da installare e le esigenze energetiche dell'edificio e suoi accessori.
3. Gli impianti a fonte rinnovabile, fatte salve le autorizzazioni di legge rilasciate dagli organi competenti, possono essere realizzati secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale di settore e regionale, vigente. In ogni caso, la realizzazione dovrà evitare forme scomposte, dovrà essere concentrata e non puntiforme, in caso di pannelli si chiede di interessare una unica falda e proporzionare gli stessi alle coperture esistenti. In generale dovrà essere garantito il minimo ingombro.

art 21bis. Misure di mitigazione degli impatti

Vengono brevemente descritte le misure previste per impedire e/o ridurre gli eventuali effetti negativi sull'ambiente, connessi all'attuazione di alcune indicazioni e misure gestionali previste dal Piano.

1. Allestimento, dismissione e gestione del cantiere

Per quanto riguarda l'allestimento, la gestione e la dismissione delle aree di cantiere, occorre osservare le seguenti indicazioni generali:

- le aree di cantiere vanno organizzate in modo tale da occupare la minor superficie possibile, in aree prive di vegetazione;
- i mezzi meccanici non dovranno tassativamente uscire dai tracciati stradali e/o dalle aree di cantiere al fine di evitare danneggiamenti alle formazioni vegetali nelle aree contigue a quelle di cantiere;
- valutando, a seconda delle situazioni, l'opportunità di deroghe, in linea generale gli interventi dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra luglio – febbraio per non interferire con la riproduzione della fauna selvatica;
- prevedere l'impiego di mezzi di recente costruzione, perfettamente funzionanti e conformi alla normativa vigente in fatto di emissioni;
- preferire mezzi gommati ai mezzi cingolati;
- la manutenzione dei mezzi di cantiere, il rabbocco, il rifornimento e il lavaggio dei mezzi utilizzati devono essere operate con ogni precauzione in aree appositamente predisposte ubicate in corrispondenza delle aree urbanizzate, il rimessaggio dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali e di terra di risulta deve essere fatto in aree aperte non interessate da vegetazione e preventivamente individuate;
- va previsto lo stoccaggio in sicurezza delle sostanze e materiali pericolosi soprattutto in caso di cantieri nei pressi di ecosistemi acquatici;
- il terreno vegetale deve essere accumulato separatamente dal sottostante terreno minerale e dagli altri materiali inerti (roccia, ghiaia...).
- se necessario bagnare le superfici interessate dagli interventi in modo da limitare l'emissione di polveri;
- prevedere l'interruzione dei lavori durante le giornate piovose;
- porre particolare attenzione nella scelta dei materiali: nel caso sia necessario prevedere il ricarico di materiale o l'adeguamento della viabilità esistente, il materiale che sarà utilizzato dovrà essere preventivamente lavato al fine di evitare ingresso di specie sinantropiche e/o ruderali;
- in caso di cantieri che interessano corsi d'acqua o zone umide tutti i lavori vanno eseguiti "all'asciutto" in porzioni isolate;
- al termine dei lavori si deve garantire la dismissione tempestiva del cantiere, lo smaltimento di eventuali materiali non utilizzati, dei terreni di risulta e dei rifiuti eventualmente prodotti, evitando qualsiasi accumulo di vario genere nel sito.

2. Verifica della presenza di Habitat/habitat di specie e specie vegetali di interesse conservazionistico

Prima di progettare la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di pubblico interesse, parcheggi, autorimesse, tracciati, interventi di recupero degli spazi esterni, e qualunque altro progetto che possa comportare un'occupazione temporanea e permanente di duolo, sarà necessario indagare l'eventuale presenza di Habitat di interesse comunitario, habitat di specie e specie vegetali di interesse conservazionistico nell'area di intervento. Nel caso in cui fossero presenti, sarà necessario valutare tutte le possibili alternative di progetto per evitare o ridurre al minimo l'interferenza con gli habitat e le specie individuate. Ogni intervento andrà inoltre sottoposto ad apposita Valutazione di Incidenza.

3. Effetto trappola per alcune specie faunistiche

Per ridurre la possibile mortalità di piccola fauna connessa con la presenza di piscine private e fontana, tali strutture dovranno essere dotate di rampe di risalita, utilizzabili sia dalla fauna selvatica che da quella domestica che accidentalmente potrebbe cadere in acqua.

4. Recupero e restauro dei centri storici e del patrimonio edilizio in genere

In caso di ristrutturazioni e restauro di edifici pubblici, edifici monumentali o grandi complessi abbandonati, in sede di redazione della Valutazione di Incidenza è necessaria la verifica della presenza di nidificazione di specie avifaunistiche di interesse conservazionistico e colonie di Chiroteri e qualora risultino presenti è necessaria l'adozione di soluzioni tecniche per la conservazione della nidiata e/o della colonia sul sito, se

possibile, e in alternativa l'adozione di tutti gli accorgimenti idonei a non compromettere la sopravvivenza degli individui durante i lavori.

Chiaramente ogni intervento deve essere realizzato in funzione delle caratteristiche dell'edificio e alla situazione presente per questo si rimanda all'ampia bibliografia disponibili in particolare a: Debernardi P. e Patriarca E., 2007 Guida alla tutela dei pipistrelli negli edifici, Regione autonoma Valle d'Aosta; GIRC (a cura di), 2008. Linee guida per la conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Università degli Studi dell'Insubria.

5. Redazione di piani di pascolamento

Nel caso in cui l'allevamento non intensivo preveda il pascolo di bestiame, sarà necessario redigere piani di pascolamento razionali che possano assicurare una buona alimentazione al bestiame (prelievi e qualità), e contemporaneamente il mantenimento o miglioramento della qualità foraggera delle cotiche, la loro integrità, elevata biodiversità vegetale e animale e la conservazione di uno spazio aperto e fruibile. Elemento centrale attorno al quale ruota l'organizzazione di un piano di pascolamento è l'indice di utilizzazione del pascolo, che può essere definito teoricamente a partire dall'assetto floristico della vegetazione e dallo stato fisico del suolo. Carichi animali, organizzazione della mandria, disegno dei lotti di pascolamento, tempi di permanenza e calendario di utilizzo dovranno dunque mirare al rispetto di questo parametro in ognuna delle varie tipologie vegetazionali che compongono la superficie foraggera.

6. Incremento della fruizione

In primo luogo, va ribadito che l'obiettivo di piano è quello dell'incremento del turismo naturalistico connesso con attività compatibili con la conservazione della biodiversità.

Per una corretta fruizione dell'area e per limitare sia l'abbandono dei rifiuti che il disturbo alla fauna selvatica (schiamazzi, apparecchi radio a tutto volume ...), nonché l'abbandono dei sentieri, sarebbe opportuno prevedere un'apposita cartellonistica che inviti gli utenti ad attenersi a corrette norme di comportamento da tenere durante le attività all'aperto.

Non si ritiene che la fruizione "ordinaria" di singoli turisti che frequentano il Parco possa determinare impatti significativi anche se incrementata rispetto all'attuale; invece, va valutata la potenziale fruizione "straordinaria" che i progetti previsti dal Piano potrebbero determinare.

Per fruizione "straordinaria" si intendono manifestazioni e/o eventi che potrebbero essere organizzati all'interno della Parco e che potrebbero comportare una fruizione massiva e contemporanea di porzioni di territorio, questa tipologia va sottoposta a valutazione di incidenza come già previsto dalla normativa vigente.

7. Inquinamento luminoso

Recenti studi hanno dimostrato che la tipologia di luci che determina minore impatto negativo sui Chirotteri e su tutte le specie faunistiche notturne sono i LED bianchi caldi (giallo – arancioni) (600 nm) (Fure, 2012). Nello studio di Falchi et al., 2011 citato in Stone et al., 2015, si evidenzia che i potenziali impatti negativi su pipistrelli e insetti possono essere minimizzati evitando luci "blu" a lunghezza d'onda corta. La temperatura di colore intorno ai 2000 K corrisponde al colore arancione. A valori di temperatura inferiori corrispondono il rosso e, ancora più in basso, l'infrarosso, mentre in ordine crescente la luce è dapprima bianca, quindi azzurra, violetta e ultravioletta. Secondo la Dark-Sky Svizzera i LED ambrati sono attualmente il miglior compromesso tra eco-compatibilità ed efficienza energetica, mentre LED > 3000 K dovrebbero in ogni caso essere evitati.

Pertanto, in tutti gli interventi collocati in prossimità di aree naturali o seminaturali, in cui sarà prevista la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, i corpi illuminanti utilizzati dovranno essere LED a luce bianca caldi, con temperatura di colore inferiore o uguale a 3000° Kelvin. Vanno escluse luci fredde

che emettono nello spettro del blu e dell'ultravioletto a lunghezza d'onda corta. I corpi illuminanti dovranno inoltre essere dotati di appositi dispositivi che permettano la modulazione dell'intensità luminosa e lo spegnimento automatico ad orari preimpostati.

8. Incremento della mortalità della fauna per investimento stradale

Per ridurre al minimo il rischio di investimento stradale, sarà necessario realizzare barriere anti attraversamento per impedire il passaggio della piccola fauna sulla carreggiata e prevedere, dove necessario, la realizzazione di sottopassi per agevolare l'attraversamento della fauna selvatica. Sarà inoltre opportuno stabilire limiti massimi di velocità consentita.

9. Periodi e modalità di intervento per il taglio di vegetazione naturale

Al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica sarebbe opportuno prevedere l'esecuzione degli interventi a carico della vegetazione arborea, arbustiva e erbacea, tra i mesi di febbraio-agosto, al di fuori del periodo riproduttivo delle specie maggiormente sensibili.

Un accorgimento importante al fine di non incrementare la sostanza azotata nel suolo è quello di rimuovere il materiale vegetale risultante dagli sfalci, tagli e potature, evitando di accumularlo e smaltendolo in impianti di compostaggio attrezzati. Tale pratica serve ad impedire la nitrificazione eccessiva del suolo, che potrebbe portare alla diffusione di specie vegetali nitrofile e sinantropiche.

10. Piantumazioni collegate ad interventi di compensazione, ripristino del paesaggio agrario tradizionale, recupero degli spazi aperti, copertura di pensiline/padiglioni degli spazi attrezzati, copertura a verde delle autorimesse interrato o seminterrate, sistemazione dei versanti, sistemazioni idraulico-forestali, interventi di riassetto idrografico, riempimenti e colmattazioni.

Per escludere i possibili impatti a carico della componente vegetazione-flora e habitat legati a tutti gli interventi che prevedono piantumazioni e quindi potenziale immissione di specie alloctone, risulta fondamentale la scelta del materiale vegetale utilizzato. Tutti gli interventi che prevedono piantumazioni, inerbimenti dovranno essere effettuati mediante l'utilizzo di materiale locale di provenienza autoctona certificata e conforme alla potenzialità vegetazionale dell'area in cui si vogliono realizzare tali interventi. Si raccomanda pertanto di verificare con attenzione la provenienza delle essenze da impiantare utilizzando esclusivamente materiale locale di provenienza autoctona corredata da apposito certificato vivaistico; in caso di necessità di materiale con capacità di propagazione vegetativa (es. impianti di *Salix* sp.) sarà possibile recuperare le talee legnose e/o ramaglie direttamente nelle formazioni vegetali presenti nell'area di intervento preventivamente individuate da personale specializzato.

Per la piantumazione di siepi, filari e aree boscate dovranno essere utilizzati sesti non regolari facendo attenzione a disporre in modo eterogeneo le diverse specie in modo da realizzare fasce di vegetazione quanto più prossime alla naturalità. Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima dell'apertura delle gemme).

11. Interruzione della continuità ecologica

Al fine di garantire il transito della fauna selvatica, le nuove recinzioni dovranno essere biopermeabili, e avere le seguenti caratteristiche:

- palo di sostegno in legno, altezza massima di 180 cm, distanziati almeno 150 cm e n. 4 fili a correre in ferro oppure rete a maglie larghe quadrate o rettangolari distanziata dal terreno per almeno 0,30 m per permettere il transito della fauna selvatica;
- oppure staccionate in legno costituite da pali di sostegno distanziati almeno 1,50 metri e due/tre traverse orizzontali.

Al fine di preservare la continuità ecologica dell'area, sarà necessario prendere in considerazione nella progettazione di nuovi tracciati carrabili, la realizzazione di sottopassi, per agevolare l'attraversamento della fauna selvatica e barriere antiattraversamento per impedire il passaggio della piccola fauna sulla carreggiata.

12. Interruzione dei flussi migratori della fauna ittica

Al fine di evitare il prosciugamento anche temporaneo di tratti fluviali in relazione agli interventi valorizzazione delle aste fluviali e di regimazione idraulica, in tutti gli interventi dovrà essere prevista la deviazione del corso d'acqua e mai l'interruzione completa dello stesso, mantenendo quindi sempre una continuità longitudinale.

La realizzazione di eventuali sbarramenti, deflettori, costruttori e briglie dovrà essere sottoposta a specifica Valutazione di Incidenza.

13. Verifica dell'incidenza a seguito dell'applicazione di misure di mitigazione

A seguito della previsione degli esiti delle misure di mitigazione sulla significatività dell'incidenza riscontrata è necessario svolgere una verifica della significatività delle incidenze previste.

TITOLO IV - DISCIPLINA DI PARCO NATURALE

Art. 22 Parco Naturale

1. Il PTC individua le aree aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e all'art. 1 della L.R. 86/83, come modificata dalla legge regionale 8 novembre 1996 n. 32, classificate come Parco Naturale Spina Verde ai sensi della L.R. 16/2007 e della L.R. 86/83.
2. Nel Parco Naturale, al fine di garantire il perseguimento delle finalità di conservazione, recupero e valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambiti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, è vietato:
 - a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
 - b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali nonché l'introduzione di specie estranee vegetali che possano alterare l'equilibrio naturale;
 - c) aprire ed esercitare l'attività di cava, di miniera, di discarica, nonché asportare minerali;
 - d) modificare il regime delle acque;
 - e) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
 - f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
 - g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati e fatta eccezione per gli abbattimenti selettivi;
 - h) accendere fuochi all'aperto ad esclusione degli ambiti edificati e per attrezzature di uso pubblico;
 - i) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
 - j) transitare con mezzi motorizzati non autorizzati, nelle strade di servizio del parco e nei sentieri.
3. Costituisce parte integrante della disciplina di Parco Naturale il Regolamento di Parco Naturale vigente (Approvato con deliberazione di Assemblea Consortile n°3 del 24.04.2007 e pubblicato nel BURL serie inserzioni e concorsi del 20 giugno 2007).
4. Nel parco naturale, fatti salvi gli esiti della valutazione di incidenza ove prevista, l'Ente gestore incentiva:
 - a) La conservazione e la riqualificazione del patrimonio forestale e faunistico;
 - b) le opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
 - c) il restauro degli edifici di particolare valore storico culturale;
 - d) il recupero dei nuclei abitati rurali;
 - e) le opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
 - f) le attività culturali nei campi di interesse del parco nonché la valorizzazione, il recupero e lo sfruttamento ecocompatibile dei manufatti storico-culturali presenti (abitati e ritrovamenti protostorici, chiese, ville, castelli e fortificazioni della Prima guerra mondiale);
 - g) le attività agrituristiche;
 - h) le attività sportive compatibili.
5. Per quanto specificatamente non previsto nel presente Titolo si applica al territorio del Parco Naturale la normativa prevista per il Parco regionale di cui ai Titoli I, II, III del presente piano.